

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 14 maggio 2018



## STP

|                   |          |       |                                   |               |   |
|-------------------|----------|-------|-----------------------------------|---------------|---|
| Italia Oggi Sette | 14/05/18 | P. 14 | Stp, professionisti in prevalenza | Sandro Cerato | 1 |
|-------------------|----------|-------|-----------------------------------|---------------|---|

## ABUSIVISMO EDILIZIO

|                   |          |      |  |                 |   |
|-------------------|----------|------|--|-----------------|---|
| Italia Oggi Sette | 14/05/18 | P. 2 | Edilizia, illegalità raddoppiate Sud, 50 abusi per 100 in regola | Silvana Saturno | 3 |
|-------------------|----------|------|--|-----------------|---|

## COMPENSI PROFESSIONALI

|             |          |       |  |                 |   |
|-------------|----------|-------|--|-----------------|---|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 29 | Se il tribunale taglia la parcell deve indicare ragioni puntuali | Michol Fiorendi | 5 |
|-------------|----------|-------|--|-----------------|---|

## CONTRATTI PUBBLICI

|             |          |       |   |               |   |
|-------------|----------|-------|---|---------------|---|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 32 | Incentivi ai progetti esclusi anche dai tetti alla spesa di personale | Arturo Bianco | 6 |
|-------------|----------|-------|---|---------------|---|

## DPO

|             |          |        |  |                   |   |
|-------------|----------|--------|--|-------------------|---|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 1-3 | Privacy, appello online per i custodi dei dati | Antonello Cherchi | 7 |
|-------------|----------|--------|--|-------------------|---|

|             |          |      |   |                   |    |
|-------------|----------|------|---|-------------------|----|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 3 | Alla designazione si arriva con due mosse | Rosario Imperiali | 11 |
|-------------|----------|------|---|-------------------|----|

## FONDO DI GARANZIA

|             |          |      |                                      |                                   |    |
|-------------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 6 | Credito «protetto» ai professionisti | Chiara Bussi, Bianca Lucia Mazzei | 12 |
|-------------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|----|

## MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

|             |          |       |  |                  |    |
|-------------|----------|-------|--|------------------|----|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 32 | Progettazione semplificata per la manutenzione ordinaria | Alberto Barbiero | 14 |
|-------------|----------|-------|--|------------------|----|

## MERCATO DEL LAVORO

|             |          |         |  |                |    |
|-------------|----------|---------|--|----------------|----|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 1-14 | L'auto cerca 700 tecnici e ingegneri perla sicurezza | Filomena Greco | 15 |
|-------------|----------|---------|--|----------------|----|

## REGOLAMENTO EDILIZIO

|             |          |      |  |                     |    |
|-------------|----------|------|--|---------------------|----|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 1 | Regolamento edilizio, standard valida metà | Raffaele Lungarella | 18 |
|-------------|----------|------|--|---------------------|----|

## REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO

|             |          |       |   |                     |    |
|-------------|----------|-------|---|---------------------|----|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 31 | Regolamento unico: recepimento flop a un anno dal debutto | Raffaele Lungarella | 21 |
|-------------|----------|-------|---|---------------------|----|

## SMART WORKING

|                          |          |      |                              |                       |    |
|--------------------------|----------|------|------------------------------|-----------------------|----|
| Corriere Della Sera Roma | 14/05/18 | P. 1 | LAVORO SÌ MA SENZA L'UFFICIO | Carlo Alberto Pratesi | 24 |
|--------------------------|----------|------|------------------------------|-----------------------|----|

## SPLIT PAYMENT

|                   |          |      |   |              |    |
|-------------------|----------|------|---|--------------|----|
| Italia Oggi Sette | 14/05/18 | P. 9 | Split payment, perimetro esteso dalle p.a. a fondazioni ed enti | Franco Ricca | 26 |
|-------------------|----------|------|---|--------------|----|

## UNIVERSITÀ

|             |          |      |   |                                 |    |
|-------------|----------|------|---|---------------------------------|----|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 1 | L'università batte la crisi con la carica dei 300mila | Marzio Bartoloni, Eugenio Bruno | 28 |
|-------------|----------|------|---|---------------------------------|----|

|             |          |      |  |             |    |
|-------------|----------|------|--|-------------|----|
| Sole 24 Ore | 14/05/18 | P. 9 | Bollino Ue sui corsi in lingua straniera | Hugo Bowles | 30 |
|-------------|----------|------|--|-------------|----|

## PARLAMENTO EUROPEO E PROFESSIONISTI

|                           |          |      |   |              |    |
|---------------------------|----------|------|---|--------------|----|
| Repubblica Affari Finanza | 14/05/18 | P. 1 | Parlamento, la fabbrica delle leggi mancate | Marco Panara | 31 |
|---------------------------|----------|------|---|--------------|----|

Il Cndcec sposa la tesi restrittiva sulla l. 183/2011. Di diverso avviso i notai del Triveneto

# Stp, professionisti in prevalenza

## Occorrono i due requisiti: numero di soci e partecipazioni

Pagina a cura  
DI SANDRO CERATO

Nelle società tra professionisti (Stp) il numero dei soci deve essere almeno per due terzi composto da soci professionisti, così come le quote di partecipazione al capitale sociale dei soci in questione deve raggiungere almeno i due terzi del capitale sociale. È quanto emerge dalla lettura della nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Pronto ordini n. 319/2017, che conferma quanto già sostenuto dalla precedente nota n. 150/2014), che sposa una lettura rigorosa dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011.

È bene in primo luogo ricordare che le società tra professionisti (Stp) possono costituirsi secondo uno dei modelli previsti dal codice civile per le società commerciali, anche se svolgono attività rientranti in differenti ordinamenti professionali. L'art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012), rubricato «Riforma degli ordinamenti professionali e società tra professionisti», consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, utilizzando i modelli societari già previsti dal codice civile, comprese le società cooperative, per le quali tuttavia è richiesto un numero minimo di tre soci.

Successivamente, è intervenuto il dm n. 34/2013 (attuativo della legge 138/2011), composto di 12 articoli, il cui art. 1 («Definizioni») stabilisce alcuni principi generali, e in particolare dispone che:

- la «società tra professionisti» è la società costituita utilizzando uno dei modelli tradizionali previsti dal codice civile, avente a oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

- la «società multidisciplinare» è la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali.

Sulla tipologia di società, l'Istituto di ricerca in passato (circolare n. 32) ebbe modo di osservare che il richiamo generico al titolo V del libro V del codice civile, consente di costituire una Stp anche utilizzando il modello della società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463-bis c.c., sia pure con i necessari adattamenti richiesti dalla disciplina in commento. Al contrario, secondo l'Istituto non sem-

bra pacifica la possibilità di costituire Stp unipersonali (ovviamente nel «modello» srl o spa), poiché la legge n. 138/2011, pur richiamando i modelli societari «tipici», dispone l'obbligo di esercitare l'attività esclusivamente da parte dei soci, e impone altresì che nella denominazione sociale sia riportato che si tratti di società tra professionisti. Sul punto, poiché il richiamo ai modelli societari di

cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile non contiene alcuna deroga, la richiesta di esercizio dell'attività da parte dei «soci» dovrebbe intendersi in maniera generica, ma non certo impeditiva che il socio sia unico, purché ovviamente professionista.

In merito alla compagine societaria, l'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011, stabilisce che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Dalla lettura della norma non emerge in modo chiaro se i due parametri indicati (numero dei soci e partecipazione al capitale sociale) debbano intendersi soddisfatti entrambi nel senso che sia il numero dei soci sia la partecipazione al capitale debba essere riferita ai soci professionisti per almeno due terzi, ovvero se sia sufficiente il verificarsi di almeno uno dei due.

Sul punto, la nota del Consiglio nazionale sposa una tesi restrittiva e prudentiale secondo cui la società tra professionisti deve soddisfare entrambi i requisiti: il numero dei soci professionisti, computato per teste, deve

essere almeno pari ai due terzi dei soci che compongono la società, e le quote di partecipazione al capitale sociale devono essere detenute per almeno due terzi in capo ai soci professionisti. Di diverso tenore si esprime la Massima Q.A.19 dei notai del Triveneto secondo cui ciò che rileva è la circostanza che in relazione al metodo adottato per le decisioni dei soci (per teste, per partecipazione agli utili o per partecipazione al capitale), ai soci professionisti spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili. Secondo i notai, infatti, la disposizione sulla composizione qualitativa della compagine sociale di cui all'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 ha l'obiettivo di garantire ai soci professionisti i due terzi dei voti esercitabili e non anche una maggioranza di mera partecipazione slegata dai diritti di voto. In altre parole, l'interpretazione notarile appare più di «sostanza», nel senso che ciò che rileva è che le decisioni dei soci siano ad appannaggio dei soci professionisti (per almeno due terzi), a prescindere dalla composizione per teste della compagine sociale.

—© Riproduzione riservata—



## Società tra professionisti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>COSTITUZIONE</b>         | Le Stp possono costituirsi sotto forma di società commerciale prevista dal codice civile  |
| <b>COMPAGINE SOCIETARIA</b> | Il numero dei soci professionisti, computato per teste, e le quote di partecipazione al capitale sociale devono essere detenute per almeno due terzi in capo ai soci professionisti |
| <b>SOCIETÀ TRA AVVOCATI</b> | Producono reddito d'impresa (risoluzione n. 35/E/2018)  |



Indice di abusivismo dall'11,9 del 2005 al 19,4 nel 2017: i dati nell'Allegato al Def 2018

# Edilizia, illegalità raddoppiate Sud, 50 abusi per 100 in regola

DI SILVANA SATURNO

In Italia per 100 abitazioni legali costruite in un anno, ve ne sono 20 costruite abusivamente. Nel Sud Italia e nelle Isole va peggio: per 100 abitazioni legali costruite nel 2017, ci sono state circa 50 costruzioni abusive (49,9 nel Meridione e 47,1 nelle isole). Sono alcuni dei numeri contenuti nell'Allegato 6 al Documento di economia e finanza 2018 relativo gli indicatori di benessere equo e sostenibile (in sigla, «Bes»).

**Indicatori di benessere in bilancio.** Fra gli indicatori messi nero su bianco a sostegno della programmazione di bilancio (indice di povertà assoluta, indice di efficienza della giustizia civile, per citarne due), vi è anche l'«indice di abusivismo edilizio» (Il.12) che descrive il «numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni» e cattura «il grado di sfruttamento del suolo e il degrado del paesaggio». Il debutto degli indicatori Bes nel Def, si ricorda, è avvenuto in parte l'anno scorso (limitatamente a quattro indicatori); quest'anno, gli indicatori sono 12 e afferiscono a otto dei 12 «domini del benessere», monetari e non monetari, individuati nel Rapporto Bes dell'Istat.

**Abusivismo edilizio a tutto gas.** Dall'allegato al Def 2018 (su dati Istat-Cresme), risulta che negli ultimi 12 anni c'è stata una crescita allarmante degli abusi edilizi in Italia, soprattutto al Sud e nelle Isole. Dal 2005 al 2015, l'indice di abusivismo edilizio è passato dall'11,9 al 19,9. Nel triennio 2015-2017 il valore si è lievemente ridotto, da 19,9 a 19,4: lieve calo già evidenziato dall'Istat, in relazione al 2016, nel proprio Rapporto Bes diffuso nello scorso dicembre, e letto

come «un segnale ancora debole, ma importante (...) dopo una stagione particolarmente critica, durante la quale, sia pure nel quadro di un autentico crollo della produzione edilizia, l'incidenza dell'edilizia illegale è più che raddoppiata nel giro di pochi anni».

Nel 2007, alla vigilia della crisi economica, la proporzione era di nove costruzioni abusive ogni 100 autorizzate e i comuni italiani avevano rilasciato circa 250 mila permessi di costruire per abitazioni in nuovi fabbricati. Nel 2014, il numero dei permessi era sceso sotto quota 50 mila, mentre la flessione delle costruzioni abusive è stata molto più contenuta.


Le peggiori performance, regione per regione, le ha fotografate sempre l'Istat nel Rapporto Bes 2017: nel 2016, primo in classifica per l'indice di abusivismo edilizio è stato il Molise (71,1), seguito da Campania (64,3) e Calabria (64,1).

Abusivismo elevato (e raddoppiato in dieci anni) anche in Sicilia (57,7) e (quasi triplicato) in Basilicata (55,8). Seguite da Puglia (39,1), Abruzzo (32,7) e Sardegna (30,0).

Nell'allegato al Documento di economia e finanza 2018, che prende in considerazione anche il 2017, gli esperti sottolineano che l'abusivismo al Sud e nelle Isole è sempre stato più elevato.

Ad oggi, peraltro, ha raggiunto dimensioni allarmanti. Nel 2005, l'indice di abusivismo edilizio era pari a 4,3 nel Nordest e a 33,2 nel Meridione; nel 2017, l'indicatore è arrivato a 5,5 nel Nordest, mentre al Sud ha raggiunto quota 49,9. Nell'ultimo triennio, a fronte di riduzioni dell'indice registrate nel Nordovest (da 7,2 a 5,9) e nel Nordest (da 6,3 a 5,5), l'indice è aumentato al Centro (da 19,0 a 20,7), al Sud (da 40,0 a 40,9) e nelle Isole (da 45,3 a 47,1).

## L'indice di abusivismo edilizio 2005-2017\*



\*Abitazioni abusive costruite nell'anno per 100 abitazioni legali  
Fonte: Istat - Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (Cresme)



### Indice di abusivismo per regione

| REGIONI<br>E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | 2006       | 2016        |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Piemonte                              | 4,0        | 5,8         |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste          | 4,0        | 5,8         |
| Liguria                               | 11,5       | 15,9        |
| Lombardia                             | 3,3        | 6,8         |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol          | 1,3        | 2,0         |
| Bolzano/Bozen                         | ....       | ....        |
| Trento                                | ....       | ....        |
| Veneto                                | 4,0        | 7,3         |
| Friuli-Venezia Giulia                 | 2,6        | 3,5         |
| Emilia-Romagna                        | 3,1        | 7,1         |
| Toscana                               | 7,2        | 12,2        |
| Umbria                                | 9,1        | 26,8        |
| Marche                                | 4,5        | 12,1        |
| Lazio                                 | 8,8        | 23,8        |
| Abruzzo                               | 21,4       | 32,7        |
| Molise                                | 35,4       | 71,1        |
| Campania                              | 42,1       | 64,3        |
| Puglia                                | 20,5       | 39,1        |
| Basilicata                            | 17,7       | 55,8        |
| Calabria                              | 30,8       | 64,1        |
| Sicilia                               | 31,8       | 57,7        |
| Sardegna                              | 13,9       | 30,0        |
| <i>Nord</i>                           | 3,5        | 6,4         |
| <i>Centro</i>                         | 7,6        | 19,2        |
| <i>Mezzogiorno</i>                    | 26,7       | 48,2        |
| <b>Italia</b>                         | <b>9,9</b> | <b>19,6</b> |

Fonte: Cresme-Istat, Rapporto Bes 2017

## Avvocati. La Cassazione sui compensi sotto i minimi

# Se il tribunale taglia la parcella deve indicare ragioni puntuali

Michol Fiorendi

Il provvedimento con cui il giudice territoriale respinge la richiesta di liquidazione di un professionista deve contenere la spiegazione delle ragioni della riduzione o esclusione delle singole voci indicate nella nota.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 5224 del 2018, con la quale ha, inoltre, prescritto che il giudice di merito, nel ridurre l'ammontare dei diritti e degli onorari richiesti dalla parte in modo specifico e dettagliato, debba indicare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione, così da consentire all'interessato di individuare e denunciare in modo peculiare le eventuali violazioni della legge o della tariffa.

La vicenda è quella di un avvo-

cato che chiede al tribunale di vedersi riconoscere la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'ambito di due diverse controversie civili. La prima già definita con sentenza dal medesimo tribunale e la seconda proseguita da un diverso difensore a seguito della revoca del mandato nei confronti dell'avvocato che agisce in giudizio. I due soggetti convenuti si costituiscono, sostenendo la congruità della liquidazione. Il giudice respinge la richiesta dell'avvocato, ritenendo la liquidazione disposta nei giudizi di merito corretta poiché eseguita in base allo scaglione di valore della causa e, inoltre, scaturita da una compensazione parziale.

L'avvocato propone, quindi, ricorso in Cassazione. La Suprema corte accoglie il ricorso de-

ducendo che, nel caso di specie, il tribunale è incorso in un *error iuris* disponendo la liquidazione dei compensi in misura inferiore agli onorari minimi e ai diritti predeterminati e fissi. Inoltre, evidenzia che, nonostante l'analitica esposizione delle voci nella proposta di parcella, il giudice di merito non abbia indicato i criteri di liquidazione e le ragioni della riduzione, oltre ai motivi dell'eventuale esclusione delle voci. Le voci di diritti e onorari applicate nella parcella prodotta innanzi al tribunale, che ineriscono alle singole e specifiche attività svolte dal ricorrente, corrispondono al valore del *decisum* emergente dalla sentenza che ha definito il giudizio.

Anche da ciò deriva l'erroneità del provvedimento nella parte in

cui ritiene che la liquidazione sia stata «eseguita sulla scorta del corretto scaglione di valore», liquidando i diritti e gli onorari in misura inferiore rispetto ai minimi previsti dalle tabelle A e B allegate al decreto 127 del 2004.

Infine, i due soggetti intimati al pagamento non hanno mai contestato lo svolgimento dell'attività professionale dell'avvocato, con l'effetto di invertire così l'onere della prova, ponendo a suo carico un onere di contestazione specifica. La liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa. Ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel contenzioso patrocinato dall'avvocato - regolato da criteri legali diversi - non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Contratti enti locali.** Corsa a regolamenti e intese decentrate

# Incentivi ai progetti esclusi anche dai tetti alla spesa di personale

In settimana la Corte dei conti esamina l'accordo

**Arturo Bianco**

■ Mentre si avvicina la firma definitiva del nuovo contratto nazionale per le Funzioni locali, che sarà esaminato dalla Corte dei conti in settimana, in molte amministrazioni è cominciata la corsa all'approvazione dei regolamenti e alla stipula dei decentrati: ad accenderla è stata la delibera 6/2018 della sezione Autonomie della Corte dei conti (si veda Il Sole 24 Ore del 28 aprile), in cui i giudici hanno chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche vanno al di fuori del tetto del fondo accessorio.

La deliberazione risolve il dubbio sull'inclusione o meno nel tetto del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche; ma non dice se queste risorse devono comunque continuare a essere inserite nel fondo, né se devono essere incluse nella spesa del personale e, in caso positivo, se concorrono o meno alla determinazione del tetto generale.

Le motivazioni utilizzate dalla delibera vanno nella direzione di ritenere che sulla base delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 agli incentivi delle funzioni tecniche si possono applicare i principi dettati dalla delibera 51/2011 delle Sezioni riunite di controllo; in quella decisione erano stati fissati i principi da utilizzare per l'inclusione o meno nel tetto del salario accessorio dei compensi che hanno

caratteristiche peculiari, escludendo i vecchi incentivi per gli appalti di opere pubbliche. Quelle motivazioni portano a includere le risorse per i nuovi incentivi nel fondo, e nella spesa del personale, ma a considerarle in deroga a entrambi i tetti.

Dalla pronuncia della sezione autonomie si deve trarre la conclusione che l'esclusione dal tetto del salario accessorio riguarda esclusivamente i compensi maturati a partire dallo scorso 1° gen-

## IL PERIMETRO

L'esonero riguarda i compensi maturati dal 1° gennaio 2018 cioè dall'entrata in vigore dell'ultima manovra

naio, cioè dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Non ci sono infatti indicazioni che possono portare a considerare questa come una norma di interpretazione autentica, quindi con decorrenza retroattiva.

Gli ambiti della regolamentazione e della contrattazione decentrata sono differenti, e non sono tra loro sovrapponibili. Spetta alla regolamentazione la decisione sulla quantità delle somme poste a base d'asta da destinare all'incentivazione del personale: ov-

viamente entro il tetto massimo del 2% fissato dal legislatore, che in via di fatto non può comunque essere superiore all'1,6% visto che la stessa disposizione obbliga a riservare il 20% per gli incentivi non al personale ma al miglioramento dei servizi. Spetta alla regolamentazione comprendere nel tetto anche l'incentivazione del personale delle eventuali centrali di committenza, graduare i compensi in relazione all'importo e prevedere le decurtazioni in caso di ritardi o costi aggiuntivi, anche se non direttamente ascrivibili al personale. La contrattazione deve invece provvedere alla ripartizione delle risorse tra le varie figure previste dal legislatore, ricordando che i dipendenti progettisti di opere pubbliche o responsabili della sicurezza non possono essere incentivati con queste somme.

I contratti decentrati possono inoltre stabilire forme di correlazione tra l'erogazione dei compensi e l'incentivazione della performance, cioè disporre eventuali tagli alla produttività o alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative che ricevono compensi per le funzioni tecniche; tagli che ovviamente andrebbero ad alimentare il salario accessorio dei dipendenti o delle posizioni organizzative che non sono destinatari degli incentivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



A 10 giorni dall'entrata in vigore della riforma via alla comunicazione dei nuovi «Dpo»

# Privacy, appello online per i custodi dei dati

## Scatta la procedura: ecco le istruzioni del Garante

Parte la banca dati dei «Dpo», il nuovo responsabile della protezione dei dati, che dovrà essere gestita dal Garante della privacy. Da questa settimana, infatti, sarà possibile inviare online all'Autorità, da parte di pubbliche amministrazioni e imprese, la comunicazione con i dati della nuova figura prevista dal regolamento europeo. In vista del 25 maggio, quando

scatteranno le nuove regole Ue sulla privacy, si completa così un'altra casella. Il Sole 24 Ore anticipa le istruzioni per compilare la modulistica che da oggi sarà disponibile sul sito del Garante, in modo da consentire ai soggetti interessati di poter iniziare a studiarla e prepararsi al momento in cui si aprirà la procedura telematica.

**Cherchi e Imperiali** ▶ pagina 3



# Via alla banca dati telematica dei Dpo

Il Garante ha predisposto la modulistica per la comunicazione online che partirà in settimana

**Antonello Cherchi**

La banca dati dei responsabili della protezione dei dati (Dpo) prende forma. In settimana, infatti, partirà la procedura telematica che consente ai titolari e ai responsabili del trattamento di comunicare al Garante la designazione della nuova figura della privacy. L'Autorità della riservatezza ha messo a punto la modulistica per l'invio online. Modelli da oggi disponibili sul sito dell'Authority in modo da dare possibilità a tutti i soggetti interessati di prenderne visione e prepararsi, dai prossimi giorni, all'invio elettronico.

## Obbligo diffuso

La platea delle persone coinvolte dall'operazione è vasta, perché la nomina del Dpo - il nuovo profilo introdotto dal regola-

## L'ARCHIVIO

L'obbligo è previsto dal regolamento europeo e lo scopo è creare presso l'Autorità un elenco nazionale

mento europeo (Gdpr) sulla privacy che diventerà operativo dal 25 maggio - è un obbligo che interessa sia le pubbliche amministrazioni sia i privati. Certamente, l'articolo 37 del regolamento delimita il perimetro di quanti sono tenuti a mettersi in regola: devono, infatti, attrezzarsi coloro che gestiscono dati sensibili e giudiziari su larga scala o la cui attività richiede il monitoraggio regolare e sistematico delle persone che hanno messo a disposizione le proprie informazioni personali.

Il raggio d'azione dell'obbligo resta comunque ampio. Senza dimenticare che - come ha avuto modo di sottolineare il Garante - la designazione è raccomandata anche in quelle situazioni dove non sussiste uno spe-

cifico obbligo. E questo per dar seguito al principio di accountability su cui fa perno il regolamento europeo.

## Dalla carta al click

La comunicazione della nomina del Dpo al Garante poteva già essere effettuata prima di oggi. L'Autorità guidata da Antonello Soro aveva, infatti, predisposto un modulo per l'invio cartaceo. Sono, però, circa duecento le lettere arrivate finora attraverso tale modalità. Il lavoro, dunque, è praticamente tutto da fare. E la procedura telematica - che diventerà l'unica possibile - si ripromette di agevolarlo.

Il nuovo modulo si compone di quattro fogli dove sono riportate le coordinate di chi effettua la comunicazione, del titolare o del responsabile del trattamento e, ovviamente, del Dpo (si vedano le schede a fianco). Il modulo andrà compilato online accedendovi attraverso il sito del Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). Una volta inserite tutte le informazioni, si riceverà una mail con allegato un file. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto con firma digitale qualificata e spedito entro 48 ore dalla ricezione.

Se tutto va a buon fine, chi ha effettuato la comunicazione riceverà il numero di protocollo della pratica. Anche il titolare (o il responsabile del trattamento) e il Dpo saranno informati dell'esito dell'operazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione al Garante.

L'obbligo di informare l'Autorità circa la designazione del Dpo scatta nel momento in cui si effettua la nomina. Dunque, quanti hanno già indicato, o si preparano a farlo nei prossimi giorni, il nome del responsabile della protezione dei dati, devono essere consapevoli che il 25 maggio dovranno essere in regola anche con la comunicazione al Garante.

## La banca dati

La procedura telematica permetterà all'Autorità di organizzare e gestire l'elenco nazionale dei Dpo. Una banca dati che ha diversi scopi, a cominciare dalla possibilità di poter contattare in modo rapido i responsabili della protezione dei dati, come indicato anche dalle linee guida adottate a tal proposito dal Gruppo articolo 29 (l'organismo che raggruppa i Garanti dei Paesi Ue).

Esigenza che è funzionale anche al ruolo del Dpo, il quale deve fungere da tramite tra l'azienda o l'amministrazione in cui lavora e il Garante. Disporre di una mappa nazionale aggiornata di tutti i Dpo consente, infatti, all'Autorità di poterli contattare per inviare documentazione e aggiornamenti o segnalare iniziative. La prima delle quali si svolgerà il 24 maggio a Bologna, dove il Garante incontrerà tutti i Dpo alla vigilia del d-day della privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com

**OGGI DALLE 15:30**

## Videoforum Facebook con il Garante e gli esperti del Sole

Questo pomeriggio, con inizio alle 15:30, sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore si terrà un videoforum sulle nuove regole europee della privacy. All'incontro parteciperà il segretario generale del Garante, Giuseppe Busia, e l'esperto del Sole 24 Ore, l'avvocato Riccardo Imperiali. Si farà il punto sulle disposizioni che scattano il 25 maggio e interessano tutti: i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni. Sarà possibile inviare quesiti con risposte in tempo reale.

[www.facebook.com/ilsole24ore](http://www.facebook.com/ilsole24ore)

**Le indicazioni per la compilazione dei modelli**

**IL RAPPRESENTANTE**

**Il rappresentante legale**

Nella prima sezione della modulistica vanno inserite le coordinate di chi effettua la comunicazione: il nome e cognome e l'indirizzo mail. La comunicazione deve essere inoltrata dal rappresentante legale. Nel caso quest'ultimo deleghi un'altra persona a effettuare l'operazione, allora andranno indicati sui moduli il nome e cognome e l'indirizzo mail del delegato.

**L'informativa privacy**

Per poter proseguire, si deve dichiarare (barrando una casella) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

**IL TITOLARE**

**Il titolare o il responsabile**

Nella seconda sezione vanno indicati i dati del titolare o del responsabile del trattamento. Si richiede di specificare, barrando una casella, se una delle due figure è censita nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti o nell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni o in nessuno dei due.

**I dati**

Andranno poi specificati nome e cognome, codice fiscale o partita Iva, indirizzo, telefono, indirizzo mail e casella di posta elettronica certificata (Pec)

**LE GRANDI IMPRESE**

**I gruppi imprenditoriali**

La terza sezione riguarda i gruppi imprenditoriali. In questi casi, infatti, l'articolo 37 del regolamento europeo prevede la possibilità di nomina di un unico Dpo, purché sia raggiungibile facilmente da ogni stabilimento del gruppo.

**Controllante e controllate**

Va indicato se il titolare o il responsabile del trattamento che effettua la comunicazione al Garante fa parte di un gruppo imprenditoriale che si è avvalso della designazione del Dpo unico e se chi invia i moduli è la società controllante o quella controllata

**IL DPO**

**Il Dpo**


Nella quarta sezione si trova lo spazio riservato ai dati del responsabile della protezione dei dati. Va specificato se la designazione ha riguardato un dipendente dell'azienda o dell'amministrazione o se si tratta di un soggetto esterno, reclutato con un contratto di servizi. Bisogna, inoltre, dire se il Dpo è una persona fisica o una persona giuridica.

**I dati**

Il profilo del Dpo è completato dai dati personali: nome, cognome, codice fiscale o partita Iva, indirizzo, telefono, indirizzo mail e casella di posta elettronica certificata



**Il battesimo e i compiti del «Data protection officer»**



**IL SITO INTERNET**

**Contatti pubblici**

La comunicazione da inviare al Garante chiede al titolare o al responsabile del trattamento se si sia provveduto a rendere pubblici i contatti del Dpo. E questo secondo quanto prevede l'articolo 37 del regolamento. Va specificato se i dati sono stati pubblicati sul sito dell'azienda o dell'amministrazione o in altre sedi.

**Informazioni obbligatorie**

La modulistica richiede molti dati: quelli obbligatori sono, però, contrassegnati con un asterisco. Altri - come quelli sui contatti pubblici del Dpo - sono facoltativi



## DOMANDE & RISPOSTE

### Il Dpo deve possedere un particolare titolo di studio?

La legge non richiede un titolo di studio specifico, bensì che il candidato abbia qualità professionali, conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e capacità di assolvere i compiti.

### Il Dpo deve essere nominato entro il 25 maggio?

Sussistendone i presupposti di legge, l'obbligatorietà della nomina scatta il 25 maggio.

### Il Dpo deve essere una persona fisica?

Se il Dpo viene reclutato all'esterno, attraverso un contratto di servizio, potrà anche essere una persona giuridica.

### Il Dpo può essere un dipendente della struttura in cui lavora?

Sì. Nelle strutture di grandi dimensioni può essere supportato da un ufficio ad hoc. Questo significa che non è possibile, anche laddove la realtà lavorativa sia complessa, nominare più Dpo, mentre quest'ultimo può avere alcuni referenti.

### Come deve essere nominato il Dpo?

Se viene scelto all'interno dell'azienda o dell'amministrazione, la sua nomina deve avvenire con un atto specifico, mentre se proviene dall'esterno dovrà essere reclutato attraverso un contratto di servizio.

### Uno studio professionale è tenuto a nominare il Dpo?

L'attività svolta da un singolo professionista non comporta l'obbligatorietà della designazione. In generale, tuttavia, l'obbligatorietà del Dpo per uno studio professionale non può essere esclusa a priori.

### Chi sono i soggetti che non sono tenuti a nominare il Dpo?

Il Garante ne ha elencato alcuni. Oltre ai professionisti che lavorano in forma individuale, ci sono anche: gli agenti, rappresentanti e mediatori che operano su larga scala; le imprese individuali e familiari; le piccole e medie imprese (in relazione ai dati di fornitori e dipendenti). Anche in questi casi, ha aggiunto l'Autorità, è però raccomandabile, per dar corso al principio di accountability, procedere alla nomina.

### C'è una soglia di grandezza dell'azienda oltre la quale va nominato il Dpo?

L'originaria proposta della Commissione Ue prevedeva l'obbligatorietà del Dpo per imprese con 250 o più dipendenti; la versione finale, invece, ha abolito il parametro delle soglie dimensionali.

### Un comune è tenuto a nominare il Dpo?

La nomina del Dpo è sempre obbligatoria per qualsiasi ente pubblico, incluso i comuni. Considerate dimensioni e organizzazione, può essere nominato un unico Dpo per più comuni.

### Un Dpo, se reclutato all'esterno dell'azienda con un contratto di servizio, può lavorare presso imprese diverse?

Il Dpo è vincolato al segreto professionale ma può svolgere il proprio mandato anche in favore di aziende diverse.

### Il titolare del trattamento deve, oltre a comunicare la nomina del Dpo al Garante, anche pubblicarla (articolo 37 del Gdpr). Dove?

I dati di contatto del Dpo vanno indicati nelle informative agli interessati e pubblicati sul sito web dell'azienda.

**Esame preliminare.** Il primo passo è valutare se la nuova figura serve e il secondo individuare un candidato con competenze adeguate

# Alla designazione si arriva con due mosse

**Rosario Imperiali**

La denominazione di responsabile della protezione dei dati – l'equivalente italiano del data protection officer (Dpo) – non è apparsa felice perché può confondere, sia per l'affinità terminologica con l'altra figura del responsabile del trattamento sia per il riferimento al concetto di responsabilità, che potrebbe lasciare ad intendere che spettal Dpo assicurare la conformità dell'azienda alla normativa sull'uso dei dati personali. Al contrario, è all'azienda che corre l'obbligo di rispondere alle prescrizioni del Gdpr dimostrando il rispetto.

Il Dpo non è sempre obbligatorio, almeno per le aziende private, ma i requisiti che lo rendono necessario sono presenti in modo diffuso nella società reale, come nel caso di tracciamento degli utenti sui propri siti web o di uso diffuso di dati sensibili o giudiziari. Prima operazione, quindi, è valutare se la designazione sia obbligatoria e lasciare traccia documentale di tale giudizio nel sistema documentale, a riprova del livello di responsabilizzazione e diligenza aziendale.

Seconda operazione è l'individuazione del candidato: in termi-

un'inversione di prospettiva rispetto agli altri ruoli di responsabile del trattamento e di incaricato: costoro agiscono per conto dell'azienda e sono tenuti al rispetto delle istruzioni loro impartite per l'uso corretto dei dati personali. Il Dpo, all'inverso, agisce in modo indipendente, non potendo ricevere istruzioni in merito allo svolgimento dei compiti affidatigli dalla legge.

Grazie a questa intrinseca autonomia, corredata dall'assenza di conflitti di interessi, il Dpo diviene il naturale interlocutore del Garante, in caso di richieste di informazioni o in ipotesi di ispezioni; anche gli interessati potranno esercitare i propri diritti per il tramite del Dpo. Questo spiega perché i dati di contatto del Dpo vadano comunicati al Garante. Le medesime informazioni andranno riportate nell'informativa da fornire agli interessati: Garante e interessati devono sapere a chi potersi rivolgere.

Una volta compresa questa disposizione di campo, diventa palese che chi deve vigilare sulla conformità (cioè il Dpo) non può contemporaneamente provvedere agli adempimenti, che rimangono di competenza del titolare e dei suoi addetti.

Di rilievo sarà il contributo del Dpo al processo di sensibilizzazione volto a sviluppare la consapevolezza di tutti gli attori riguardo ai diritti e agli obblighi in questo ambito; come altrettanto significativo sarà il supporto offerto ai piani formativi

del personale aziendale.

Nell'ambito delle operazioni di ricognizione delle aree di maggiore rischio per la protezione dei dati personali, operate dal titolare e dalla sua organizzazione, il Dpo sarà di aiuto in termini di consulenza specialistica e di verifica di correttezza metodologica. Su richiesta, egli potrà verificare la correttezza della valutazione del rischio e delle potenziali esposizioni dei diritti e delle libertà degli interessati, che conseguono all'utilizzo dei dati personali.

Il rispetto di queste prescrizioni agevolerà la conformità aziendale alla legge, l'agire in modo responsabile nelle operazioni di trattamento dei dati e la costruzione di un rapporto di trasparente fiducia con la propria clientela, evitando, al contempo, il rischio di irrogazione delle pesanti sanzioni pecuniarie previste dal Gdpr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



● Al Dpo deve essere assicurata indipendenza nello svolgimento delle mansioni. Si tratta di un aspetto che il regolamento europeo (il Gdpr) mette in evidenza: l'articolo 38 dice chiaramente che «il titolare e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione» per quanto riguarda il suo lavoro. E prosegue affermando che il Dpo «non è rimosso o penalizzato dal titolare o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti».

## I COMPITI

Oltre a vigilare sul rispetto del regolamento Ue avrà un ruolo importante nella sensibilizzazione e formazione del personale di competenza adeguata, di collocazione all'interno o all'esterno dell'organizzazione, di ampiezza e durata dell'incarico. In ipotesi di gruppo di società, si dovrà anche stabilire se designare uno o più Dpo, avendo presente di soddisfare i requisiti di facile reperibilità e di adeguata conoscenza dei contesti di riferimento.

Per le società, la nomina andrà effettuata dal superiore organo esecutivo, consiglio di amministrazione o amministratore unico, cui farà seguito, per la designazione di esterni, la stipula del conseguente contratto di mandato, avendo cura che la durata dell'incarico non sia tanto breve da rischiare di condizionare l'indipendenza del ruolo.

La figura del Dpo testimonia



## Finanziare lo studio

IL RAPPORTO CON LE BANCHE

### L'ampliamento

Da marzo 2014 «bollino pubblico» esteso a iscritti agli ordini e associazioni di categoria

### Il canale bancario

Richieste in crescita dopo la partenza lenta. In prima fila avvocati e commercialisti

# Credito «protetto» ai professionisti

Primi passi con il Fondo di garanzia: 1.500 domande e 88 milioni di prestiti

PAGINA A CURA DI

Chiara Bussi

Bianca Lucia Mazzei

■ Muove i primi passi il credito su misura per i professionisti. Oltre alle possibilità offerte dalle Casse di previdenza e dalle Associazioni di categoria (si veda l'articolo sul Sole 24 Ore del 16 aprile), esiste un ventaglio di opportunità che va dalle garanzie ai finanziamenti diretti delle banche.

### Il «bollino» pubblico

Dal marzo 2014 anche i professionisti iscritti a ordini e associazioni possono accedere al Fondo di garanzia per le Pmi, il «bollino pubblico» attivabile per i finanziamenti bancari. Un'opportunità ancora poco sfruttata, ma con ampi margini di crescita.

Secondo la fotografia scattata dal Mise da gennaio ad aprile di quest'anno sono state 164 le domande accolte. Sommate a quelle che hanno ottenuto il via libera da quando lo strumento è operativo si arriva a 1.464 domande, che hanno consentito di sbloccare oltre 88 milioni di finanziamenti con un importo massimo garantito di circa 63 milioni. Dopo una partenza lenta nel 2017 si è assistito a un'accelerazione con 465 richieste ritenute idonee per un importo massimo garantito di 21,1 milioni. Numeri in crescita ma ancora esigui rispetto a quelli delle Pmi e pari allo 0,4% delle richieste complessive registrate lo scorso anno. «Siamo stati tra i promotori dell'apertura del Fondo ai professionisti - spiega Ezio Maria Reggiani, membro della giunta nazionale di Confprofessioni delegato al credito - e riteniamo che la riforma dello strumento

possa ampliare la platea potenziale». Il restyling del Fondo basato su un rating in cinque classi e maggiore credito per gli investimenti, dovrebbe entrare a regime a breve dopo una fase di sperimentazione. «Per molti anni - prosegue - le banche hanno considerato i professionisti come privati a rischio contenuto e gli stessi professionisti hanno faticato a inquadrare la loro attività come attività economica. Qualcosa, però, sta cambiando. Stiamo cercando di far comprendere i vantaggi di una garanzia pubblica che consente sia di giocare sia in difesa, per tutelarsi in caso di mancati pagamenti, che in attacco, per sostenere la crescita».

Alla base dello scarso utilizzo del fondo c'è soprattutto un'insufficiente conoscenza di questa possibilità che viene ancora considerata limitata alle realtà aziendali. «I professionisti si autoescludono perché pensano di non rientrarci», spiega Andrea Toma, responsabile dell'area lavoro del Censis. Anche perché, continua Toma «negli ultimi anni, la crisi ha schiacciato i professionisti sull'attività quotidiana e sulla sopravvivenza». Ma a pesare c'è anche la dimensione degli studi e la loro organizzazione. «Per accedere a questi finanziamenti è necessario possedere determinati requisiti e i professionisti non solo devono saperlo ma devono anche strutturarsi in modo da soddisfarli».

Per i professionisti la sfida è quindi quella di fare un salto di qualità sia progettuale che organizzativo «Gli interlocutori - conclude Toma - ragionano e parlano con un linguaggio aziendale: è necessario fare uno sforzo per ade-

guarsi: bisogna saper mettere a punto un business plan, elaborare una programmazione e una previsione di entrate e uscite. Va cioè costruita una struttura capace di rispondere ai requisiti richiesti, impostati sul modello aziendale».

### Le banche

Quando i professionisti si rivolgono direttamente agli istituti bancari incontrano approcci diversi. Molte banche non hanno ad esempio, offerte dedicate perché li considerano una categoria molto frammentata che preferiscono soddisfare con prodotti calibrati sulle esigenze specifiche.

Altri istituti hanno invece messo a punto proposte che si rivolgono sia ai professionisti che alle piccole e medie imprese. È il caso di Crédit Agricole Cariparma che ha elaborato offerte per la cosiddetta clientela Small business. Nell'ultimo biennio la banca ha registrato un aumento delle richieste di finanziamento da parte dei professionisti (+34% nel 2016 e +15% nel 2017). In prima fila ci sono gli avvocati, seguiti da notai e commercialisti. Anche Banca Sella ha un'offerta dedicata a professionisti e piccole e medie imprese che prevede conti correnti, finanziamenti, mutui e crediti agevolati.

Una proposta ad hoc è stata invece messa a punto da Unipol e prevede conti correnti cui è possibile agganciare servizi e finanziamenti. Dal 2015 è stata utilizzata da 3.900 professionisti, con un'erogazione di 166 milioni di euro. Le richieste sono in aumento (+20%) e arrivano soprattutto da avvocati, commercialisti e assicuratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Domande & Risposte.** Fino a 2,5 milioni di euro

# L'intervento copre l'80% dell'importo

• **Che cos'è il Fondo centrale di garanzia?**

È una garanzia pubblica del Ministero dello Sviluppo economico che sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Istituita nel 2000 solo per le Pmi, dal marzo 2014, con l'entrata in vigore del «Decreto del fare» è operativa anche per i liberi professionisti iscritti agli ordini o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Mise.

• **In quali casi può essere attivata questa garanzia?**

Può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse e condizioni di rimborso sono lasciati alla contrattazione tra le parti.

• **Quali sono i requisiti richiesti?**

I professionisti (e le Pmi) devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

• **Come si presenta la domanda?**

Occorre rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere

che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la contro-garanzia al Fondo.

• **Quali interventi garantisce e in quale misura?**

L'intervento è concesso, fino a un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

• **In quali settori interviene il Fondo?**

Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore con l'eccezione delle attività finanziarie.

• **Quali sono i tempi di risposta?**

Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L'impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


## Il bilancio di quattro anni

### I NUMERI


L'operatività del Fondo di garanzia per i professionisti. Dati dal marzo 2014 all'aprile 2018



### IL TREND



### I FINANZIAMENTI



\* Dati a partire dal 10 marzo - \*\* Dati fino al 20 aprile

Fonte: Mise

## Appalti. L'attuazione del Codice per lavori programmati o d'urgenza

# Progettazione semplificata per la manutenzione ordinaria

**Alberto Barbiero**

Le stazioni appaltanti possono definire un progetto semplificato per i lavori di manutenzione ordinaria, e mentre per la manutenzione in genere si amplia la sfera di intervento dei soggetti aggregatori.

L'attuazione del Codice appalti prosegue nonostante gli intoppi con i nuovi schemi di decreto all'esame della Conferenza unificata. Il ministero delle Infrastrutture ha diffuso la bozza di decreto sulla progettazione semplificata della manutenzione ordinaria, che può essere sia programmata sia di pronto intervento.

Gli interventi sono progettati in un unico livello, nel quale tutte le lavorazioni sono definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo, partendo da un'analisi preventiva in cui sono valutati il quadro delle cause che hanno reso necessaria la manutenzione, le possibili al-

ternative e le condizioni di fruibilità dell'opera.

Ogni lavoro ha come riferimento il piano di manutenzione dell'opera: se non è disponibile, la stazione appaltante lo deve predisporre. La realizzazione degli interventi deve fare riferimento a un complesso di informazioni che comprende l'anagrafica dell'opera, gli elaborati grafici (sia quelli originali sia quelli relativi agli interventi successivi) e la verifica dello stato di efficienza.

Nel confronto tra le alternative possibili, il progettista chiarisce nella relazione illustrativa anche i problemi relativi alla stagionalità, considerando le condizioni ambientali più favorevoli all'esecuzione dei lavori e il minore impatto sulla fruibilità dell'opera.

Il progetto semplificato per i lavori di manutenzione ordinaria dovrà essere sviluppato con la realizzazione

di una relazione illustrativa, elaborati grafici commisurati al tipo di intervento, un capitolato speciale (contenente le specifiche tecniche dei materiali), un elenco prezzi, un computo metrico estimativo e un cronoprogramma. Nel progetto vanno inclusi anche il piano di sicurezza e lo schema di contratto, e vanno specificati il quadro di incidenza della manodopera e il quadro economico.

Per la manutenzione di pronto intervento l'urgenza e le condizioni che consentono il ricorso a questa procedura devono essere motivate dal Rup: il progetto è ulteriormente semplificato.

Sempre sulla manutenzione, lo schema di Dpcm destinato a sostituire il decreto del 24 dicembre 2015 amplia le categorie merceologiche per le quali le amministrazioni pubbliche, oltre determinate so-

glie, devono fare ricorso ai soggetti aggregatori, includendo tra le stesse i servizi e le forniture per la manutenzione delle strade.

Queste attività si aggiungono a quelle di facility management per gli immobili e di manutenzione degli impianti e degli immobili: in tutti questi casi la soglia di riferimento (che deve essere calcolata in relazione al fabbisogno annuale) oltre la quale è necessario rivolgersi ai soggetti aggregatori è individuata in quella comunitaria per beni e servizi (221mila euro).

Lo schema di Dpcm include tra i servizi con approvvigionamento obbligatorio presso i soggetti aggregatori anche il trasporto scolastico, per il quale la soglia annuale di riferimento è definita in termini molto più contenuti, corrispondendo a quella per l'affidamento diretto di 40mila euro. Oltre tale valore, pertanto, i comuni dovranno acquisire i servizi di trasporto scolastico presso Consip o, in alternativa, presso la centrale di committenza regionale di riferimento o uno degli altri soggetti dell'elenco Anac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## L'auto cerca 700 tecnici e ingegneri per la sicurezza

Buoni segnali per l'occupazione dal settore dell'automotive. Le aziende attive sul mercato italiano sono alla ricerca di 700 figure specializzate per lo sviluppo delle auto elettriche, per i sistemi di sicurezza e la produzione di componentistica. Le selezioni sono aperte per designer, progettisti meccanici e consulenti laureati in ingegneria. Buon momento anche nel comparto dei veicoli industriali, dove accanto ai tecnici e ai laureati c'è spazio anche per l'inserimento di saldatori e impiantisti.

Filomena Greco ▶ pagina 14



## IL SETTORE

# Tecnici e ingegneri per le nuove frontiere dell'automotive

## Sistemi di sicurezza e componentistica: le imprese puntano sulla specializzazione

Filomena Greco

Le imprese dell'automotive scommettono sulla crescente specializzazione e sulle nuove forme di mobilità. A cominciare dallo sviluppo delle motorizzazioni elettriche su cui stanno puntando i carmaker. È il caso della Meta System di Reggio Emilia, specializzata in elettronica dei sistemi Safety e Security per l'auto: da dieci anni ha avviato progetti per lo sviluppo di caricatori di batterie per le elettriche plug in. Un settore in forte espansione: da inizio anno sono entrati 20 nuovi collaboratori inseriti in organico e 66 posizioni aperte sono 60 fino al 2019. «La nostra divisione dedicata all'elettronica di potenza - racconta il amministratore delegato Giuseppe Simonazzi - è destinata a moltiplicare i ricavi in maniera esponenziale, abbiamo lavorato con Bmw, con Psa e ora con Porsche, mentre ci prepariamo ad aprire uno stabilimento in Cina». Discorso simile per la Texa, azienda del Trevigiano al lavoro su nuove motorizzazioni elettriche per auto e moto e che sta cercando 25 nuovi profili.

In linea generale, censusce Monster, il comparto registra 700 offerte di lavoro. Le figure più cercate hanno competenze tecniche specifiche come disegnatori, progettisti meccanici, consulenti laureati in ingegneria meccanica. Arrivano buoni segnali sul fronte dell'occupazione da parte di aziende della componentistica classica: è il caso della Oerlikon, che ha avviato il programma Youngtech per l'inserimento in azienda di giovani professionisti, 40 entro il 2019. «Cerchiamo ingegneri - spiega Adriano

Caponetto, responsabile Hr per l'area Emea - da inserire nei diversi settori, dalla logistica alla produzione alla ricerca, siamo in una fase di rinnovamento e puntiamo a formare persone che possano poi acquisire ruoli manageriali nel gruppo. Il focus in questa fase è il trasferimento delle competenze». Sono 45 le posizioni aperte in Agrati, gruppo brianzolo specializzato in sistemi di fissaggio per l'automotive con 2.600 addetti tra Italia, Francia, Usa e Cina. Al vaglio sia addetti alla produzione che ingegneri. «Stiamo registrando - sottolinea Gianluca Bella, direttore hr - un aumento dei volumi grazie all'acquisizione di nuovi progetti. L'azienda è specializzata nella produzione di viti, bulloni e sistemi di fissaggio per l'automotive, non lavoriamo a catalogo, le nostre sono tutte produzioni sviluppate ad hoc con i carmaker». Schaeffler Italia, ramo italiano del gruppo tedesco della

componentistica, cerca 4 ingegneri per il sito di Novara e il logistic center di Carisio. «Stiamo rafforzando lo staff del ramo italiano - spiega Luca Resnati, vice president Hr per l'area Southern Europe - che per la logistica ha un ruolo centrale per il Sud Europa».

Buon momento anche nel comparto veicoli industriali: è il caso della Omeps di Battipaglia, che produce cisterne e semirimorchi in alluminio e cerca 30 persone. «Siamo cresciuti molto grazie al mercato estero - racconta il fondatore e ceo Vincenzo Munzio - e oggi siamo presenti in 80 paesi. Esportiamo fino al 90% della produzione». Dalla Campania alla Toscana, percorso simile anche per la Menci di Castiglion Fiorentino, che cerca 31 operai e 4 ingegneri: in questo caso si tratta di un'azienda che fa l'80% del suo fatturato sul mercato domestico. «Abbiamo ampliato la nostra area produttiva - racconta il direttore del personale Simone Gemini - ma la nostra ambizione è di rafforzarci all'estero, da qui la decisione di assumere un export manager». Al lavoro su nuove famiglie di prodotto la Farid, specializzata in macchine per la raccolta differenziata, primo operatore italiano e terzo in Europa. Venti le persone ricercate, perlopiù figure di staff come racconta Giorgio Maria Aschieri, responsabile hr dell'azienda con produzione tra Piemonte e Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER LE AZIENDE @

**SCRIVETE AL «SOLE»  
UN'EMAIL PER SEGNALARE  
LE OFFERTE DI LAVORO**

Le imprese che vogliono segnalare le offerte di lavoro e i posti disponibili possono inviare una e-mail all'indirizzo:  
[lavoroecarriere@ilssole24ore.com](mailto:lavoroecarriere@ilssole24ore.com)

**APPROFONDIMENTO ONLINE**

Tutti i contatti delle aziende  
[24o.it/annunci14maggio](http://24o.it/annunci14maggio)

# 700 POSTI

Una selezione di posizioni aperte dalle aziende segnalate dall'Anfia (Associazione filiera industria automobilistica)

**4** POSTI

## Schaeffler

**AZIENDA:** Schaeffler Italia, del Gruppo tedesco della componentistica automotive, conta in Italia un polo produttivo e un centro logistico.

**FIGURE:** 4 posizioni aperte (contratti a TI): 1 per Momo (Novara), responsabile amministrativo, competenze in contabilità e aspetti fiscali, esperienza pluriennale e conoscenza inglese e Sap; 3 per il Logistic center di Carisio, 1 Junior shift leader (ingegnere gestionale, laurea triennale), 1 addetto ricevimento e spedizione merci (diploma di Scuola media superiore); 1 manutentore con esperienza su macchine e impianti.

**40** POSTI

## Oerlikon

**AZIENDA:** È fornitore globale di trasmissioni, assali e componenti di trasmissione per l'Automotive e il settore industriale.

**FIGURE:** L'azienda ha varato il piano Young Tech per l'inserimento in azienda di 40 nuovi profili nel biennio 2018-2019. Si tratta di ingegneri meccanici da inserire nella divisione operation, dalla Logistica alla Produzione alla ricerca e sviluppo, destinati a ricoprire ruoli manageriali. Saranno inseriti nelle sedi del Gruppo, 4 in Piemonte e una a Bari. Contratto di apprendistato

**20** POSTI

## Targa Telematics

**L'AZIENDA:** Azienda attiva nel comparto IT e specializzata sulle soluzioni per veicoli connessi, offre soluzioni tecnologiche per telematica, telemetria e smart mobility.

**POSIZIONI:** Cerca figure tecniche con i seguenti profili: Embedded software engineer; Product owner; Sviluppatori; Ingegneri del software; Infrastructure engineer; Addetti all'assistenza tecnica e impiegati amministrativi. Offre Contratti a tempo determinato e indeterminato per le sedi di Treviso e Torino.

**35** POSTI

## Menci

**AZIENDA:** L'azienda di Castiglion Fiorentino è leader nella produzione di veicoli industriali come semirimorchi e cisterne in alluminio per il trasporto di mangimi. L'azienda è in fase di ampliamento e il nuovo stabilimento sarà operativo entro il prossimo autunno.

**POSIZIONI:** Cerca 31 operai specializzati, saldatori, verniciatori e assemblatori, da inserire in officina. Inoltre seleziona 3 Ingegneri meccanici e un Exporta area manager. Tutti i profili sono destinati alla sede centrale

**30** POSTI

## Omepps

**AZIENDA:** L'azienda di Battipaglia produce cisterne in alluminio per il trasporto di prodotti sfusi e pulverulenti.

**POSIZIONI:** Cerca principalmente saldatori e impiantisti (impianti freno e idraulici su veicoli industriali) da inserire in stabilimento, oltre ad assemblatori su lavorazioni in alluminio. La ricerca riguarda anche la ricerca di Ingegneri (2) da inserire nell'ufficio tecniche e da destinare alla progettazione in 3D. Le figure tecniche selezionate devono conoscere l'inglese ed essere disposte a lavorare in team.

**60** POSTI

## Meta System

**AZIENDA:** Specializzata in sistemi elettronici in ambito E-Mobility (carica batterie auto elettriche e ibride plug-in).

**POSIZIONI:** Cerca per il triennio 2018/2020: Project & Program Manager, Quality Engineer, Ingegneri Ricerca e Sviluppo in area Power Electronic Hardware & Software, Mechanical, FEM Simulation e System Integration, Functional Safety, Industrial Engineering. Posizioni in ambito Sales per la business unit Safe&Security (sistemi di sicurezza e anti intrusione). Contratti a TI per la sede di Reggio Emilia.

**45** POSTI

## Agrati

**AZIENDA:** Leader globale nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di fissaggio per Automotive e Industriale.

**POSIZIONI:** Posizioni aperte per i siti in Brianza: 2 Project engineer (impianti e macchinari - sviluppo prodotti), 1 disegnatore prodotto, 1 Esperto in Lavorazioni meccaniche, 1 Addetto controllo qualità, 7 operai (Tornitori e Stampatori). Posizioni aperte per il sito di Vercelli: 3 Ingegneri meccanici, 1 addetto alla programmazione produzione, 1 addetto alla qualità, 8 operai specializzati.

**25** POSTI

## Texa

**AZIENDA:** Specializzata in sistemi destinati alla trazione elettrica per l'automotive, l'anno scorso ha registrato ricavi in crescita di oltre il 20%, un balzo legato all'accelerazione nello sviluppo di motori nuovi elettrici.

**PROFILI:** L'azienda sta cercando n. 6 addetti per la produzione e il magazzino, una persona da destinare all'Ufficio Acquisti, 14 figure per l'Area Ricerca e Sviluppo, 2 persone per l'Area Telemobility, n. 2 profili per Qualità, sicurezza e ambiente. Tutte le posizioni sono per la sede di Monastier di Treviso, contratti a tempo indeterminato.

### **Regolamento edilizio, standard validi a metà**

Il regolamento edilizio unico resta un miraggio: lo schema tipo della Conferenza unificata è stato adottato solo in dieci Regioni, a distanza di un anno dalla scadenza. All'appello mancano ancora, tra le altre, Lombardia, Umbria e Toscana.

**Raffaele Lungarella** ▶ pagina 31



## Urbanistica. Assenti Lombardia, Toscana e Umbria tra le altre

# Regolamento unico: recepimento flop a un anno dal debutto

## Definizioni standard solo in dieci Regioni

PAGINA A CURA DI  
**Raffaele Lungarella**

■ A un anno di distanza dal termine, sono solo dieci le Regioni che hanno recepito il regolamento edilizio tipo. Da ultimo il 24 aprile scorso le Marche hanno approvato una legge in materia. Entro il 18 aprile 2017 le Autonomie avrebbero dovuto recepire il testo dello schema di regolamento edilizio unico adottato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali. Solo Puglia, Liguria e Lazio hanno rispettato la scadenza.

### Recepimento-fotocopia

Tra le ritardatarie Campania, Abruzzo e Calabria si sono semplicemente limitate a recepire lo schema di regolamento allegato all'intesa, senza neanche integrare l'allegato delle disposizioni statali da applicare in edilizia con le rispettive normative locali. Abruzzo e Calabria, in particolare, si sono limitate, nelle loro delibere di recepimento, a riportare la fotocopia del testo approvato a Roma. Un'operazione che forse si sarebbe potuta fare entro la data inizialmente prevista. Anche senza fornire ai Comuni indicazioni precise sulle norme regionali da applicare, l'approvazione puntuale avrebbe se non altro anticipato il momento in cui i singoli Comuni avrebbero dovuto iniziare ad applicare le stesse 42 definizioni dei parametri edilizi, relativi alle super-

fici, alle altezze e alle altre caratteristiche degli edifici.

### Le novità

L'allegato contenente le descrizioni dei parametri edilizi è quello che più ha calamitato l'interesse delle altre Regioni che hanno recepito il regolamento tipo. Con l'eccezione del Veneto e del Lazio, che hanno riprodotto l'allegato al testo dell'intesa, le altre cinque sono intervenute sulle definizioni soprattutto con l'obiettivo di agevolare il lavoro dei tecnici comunali chiamati ad adeguare i regolamenti vigenti o ad applicarle in quelli nuovi. Piemonte, Liguria, Puglia, Marche ed Emilia Romagna forniscono tutte specificazioni tecniche dei singoli parametri, e alcune hanno individuato anche quelli che hanno rilevanza urbanistica e che perciò possono incidere anche su volumi e superfici previsti nei piani regolatori. L'intesa stabilisce che il recepimento del regolamento edilizio tipo deve lasciare invariate le previsioni dei piani vigenti; impegno che è ribadito in tutti gli atti regionali. La Liguria e l'Emilia Romagna forniscono anche indicazioni sui tempi di applicazione delle definizioni. Ai Comuni liguri, per ogni parametro, è indicato se l'efficacia è immediata o no. In Emilia Romagna, ogni Comune è stato libero di scegliere tra riorganizzare completamente le norme in materia edilizia di propria competenza

adottando la struttura generale uniforme del regolamento proposta dalla Regione, oppure rinviare l'operazione all'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, adeguando provvisoriamente quelli in essere nelle parti difformi dalle nuove indicazioni.

### Gli assenti

All'appello mancano le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Bolzano e Trento (alle quali l'intesa concede di adottare il regolamento compatibilmente con i propri Statuti), ma anche Lombardia, Toscana, Umbria, Molise e Basilicata. La Lombardia ha già predisposto una bozza di regolamento con l'integrazione della normativa statale con le leggi e delle delibere regionali ed anche delle linee guida per la sua adozione. L'intesa del 2016 non prevede sanzioni né l'attivazione di un potere sostitutivo nei confronti delle Regioni ritardatarie, anche qualora continuassero a non recepire lo schema tipo. Naturalmente nelle Regioni inadempienti i Comuni non possono adeguare i regolamenti al modello regionale. I Comuni possono, però, «comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati» (articolo 2 dell'intesa). Il che lascia, in sostanza, liberi i Comuni delle Regioni ancora inadempienti di darsi una propria, autonoma, disciplina edilizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le scelte



### ABRUZZO

#### Il terremoto allunga i tempi

La Regione ha recepito il regolamento edilizio tipo nella versione licenziata dalla Conferenza unificata, comprese le 42 definizioni dei parametri edilizi. La normativa statale sulle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia non è stata integrata con la normativa regionale. Per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, i 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi a quello tipo regionale scattano dalla cessazione dello stato di emergenza.  
*Delibera di Giunta 28 dicembre 2017, n. 850*



### CALABRIA

#### Testo-fotocopia

La Regione ha adottato lo schema di regolamento edilizio tipo pubblicando la fotocopia del testo approvato dalla conferenza unificata. L'allegato di quel testo contenente la ricognizione delle norme statali di riferimento non è stato integrato con le leggi e gli atti amministrativi della Regione. I Comuni che hanno già approvato i loro strumenti di pianificazione urbanistica devono ricevere il regolamento tipo entro 180 giorni, per quelli che li stanno redigendo la scadenza coincide con il momento della loro approvazione.  
*Delibera di Giunta 21 dicembre 2017, n. 642*



### CAMPANIA

#### Le regole per il transitorio

La Regione non si è avvalsa della possibilità, offerta dall'intesa, di adeguare al proprio contesto le definizioni edilizie che possono avere un'incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici e di fornire indicazioni sulla loro interpretazione. I Comuni devono applicare il regolamento tipo entro 180 giorni dalla pubblicazione della delibera. Il nuovo regolamento non si applica agli interventi già dotati di titolo abilitativo alla costruzione.  
*Delibera di Giunta 23 maggio 2017, n. 287*



### EMILIA ROMAGNA

#### Comuni al bivio

Entro 180 giorni dall'approvazione della delibera regionale i Comuni possono scegliere se adeguare definitivamente i loro regolamenti allo schema tipo regionale oppure integrarli provvisoriamente in attesa di renderli coerenti con l'adozione dei nuovi strumenti urbanistici comunali. Lo stesso tempo è accordato ai Comuni per adeguare i regolamenti alle definizioni edilizie che l'intesa ha modificato. Le capacità edificatorie previste dai piani regolatori non devono cambiare a seguito dell'adeguamento.  
*Delibera di Giunta 28 giugno 2017, n. 922*



### LAZIO

#### Filtro provinciale

I 180 giorni dall'approvazione del regolamento tipo regionale concessi ai Comuni per adeguare i propri regolamenti non valgono per i Comuni terremotati, che devono adeguarli dalla data di cessazione dello stato di emergenza. La Provincia di appartenenza o la Città metropolitana di Roma Capitale hanno sessanta giorni per esaminare gli schemi dei regolamenti edilizi dei Comuni o per proporre modifiche. Trascorso questo termine, opera il silenzio assenso.  
*Delibere di Giunta 30 dicembre 2016, n. 839 e 19 maggio 2017, n. 243*



### LIGURIA

#### Mix statale e regionale

L'elenco delle disposizioni statali che incidono su usi e trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia è integrato con le leggi e le delibere regionali. Per facilitare l'applicazione e il recepimento delle nuove definizioni, per ognuna di esse sono fornite indicazioni tecniche ed è specificato se l'efficacia è immediata o differita al momento dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale. I procedimenti avviati prima dell'adeguamento sono conclusi sulla base della disciplina al momento in vigore.  
*Delibera di Giunta 14 aprile 2017, n. 316*



### MARCHE

#### Approvazione con legge

La Regione ha recepito con una legge l'intesa sul regolamento edilizio tipo. La normativa relativa ai parametri edilizi fornisce le indicazioni tecniche di dettaglio per l'applicazione uniforme delle definizioni che hanno un'incidenza sulle previsioni urbanistiche. Le norme regionali stabiliscono che ai procedimenti in itinere al momento dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applica la disciplina previgente. Nei Comuni colpiti dal terremoto, il termine per l'adeguamento dei regolamenti è allungato a cinque anni.  
*Pdl 178/2017 approvata il 24 aprile 2018*



### PIEMONTE

#### Vecchio e nuovo a confronto

Il regolamento tipo fornisce una dettagliata descrizione dei 42 parametri edilizi individuati dall'intesa. Spesso la descrizione è integrata con altre indicazioni e specifiche tecniche e con l'indicazione delle unità di misura da adottare per il loro dimensionamento. Per facilitare il confronto, per ogni voce è riportata la descrizione contenuta nel precedente regolamento regionale. La ricognizione delle disposizioni statali che hanno rilievo sulle attività edilizie è stata completata con l'indicazione della normativa regionale.  
*Delibera Consiglio 28 novembre 2017, n. 247-5856*



### PUGLIA

#### Direttive ai Comuni

La Regione ha disciplinato il recepimento con una legge e tre delibere di Giunta. Per ognuno dei quarantadue parametri edilizi è riportata una specificazione applicativa che aiuta ad interpretare le descrizioni sintetiche e individua i criteri di misurazione. Lo schema di regolamento tipo della conferenza unificata è integrato con la normativa regionale in materia di edilizia e con indicazioni operative ai Comuni.  
*Legge regionale 18 maggio 2017, n. 11; Delibere 11 aprile 2017, n. 55; 4 maggio 2017, n. 648; 21 dicembre 2017, n. 2250*



### VENETO

#### Prg da non modificare

La delibera regionale non modifica le definizioni dei parametri edilizi approvati con l'intesa. Il loro recepimento non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali vigenti. Le definizioni uniformi non si applicano ai procedimenti in corso alla data di approvazione del nuovo regolamento comunale, che deve avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione della delibera regionale. Integrate le norme statali con quelle regionali.  
*Delibera di Giunta del 22 novembre 2017, n. 1896*

**Urbanistica.** Assenti Lombardia, Toscana e Umbria tra le altre

# Regolamento unico: recepimento flop a un anno dal debutto

## Definizioni standard solo in dieci Regioni

PAGINA A CURA DI  
**Raffaele Lungarella**

■ A un anno di distanza dal termine, sono solo dieci le Regioni che hanno recepito il regolamento edilizio tipo. Da ultimo il 24 aprile scorso le Marche hanno approvato una legge in materia. Entro il 18 aprile 2017 le Autonomie avrebbero dovuto recepire il testo dello schema di regolamento edilizio unico adottato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali. Solo Puglia, Liguria e Lazio hanno rispettato la scadenza.

### Recepimento-fotocopia

Tra le ritardatarie Campania, Abruzzo e Calabria si sono semplicemente limitate a recepire lo schema di regolamento allegato all'intesa, senza neanche integrare l'allegato delle disposizioni statali da applicare in edilizia con le rispettive normative locali. Abruzzo e Calabria, in particolare, si sono limitate, nelle loro delibere di recepimento, a riportare la fotocopia del testo approvato a Roma. Un'operazione che forse si sarebbe potuta fare entro la data inizialmente prevista. Anche senza fornire ai Comuni indicazioni precise sulle norme regionali da applicare, l'approvazione puntuale avrebbe se non altro anticipato il momento in cui i singoli Comuni avrebbero dovuto iniziare ad applicare le stesse 42 definizioni dei parametri edilizi, relativi alle super-

fici, alle altezze e alle altre caratteristiche degli edifici.

### Le novità

L'allegato contenente le descrizioni dei parametri edilizi è quello che più ha calamitato l'interesse delle altre Regioni che hanno recepito il regolamento tipo. Con l'eccezione del Veneto e del Lazio, che hanno riprodotto l'allegato al testo dell'intesa, le altre cinque sono intervenute sulle definizioni soprattutto con l'obiettivo di agevolare il lavoro dei tecnici comunali chiamati ad adeguare i regolamenti vigenti o ad applicarle in quelli nuovi. Piemonte, Liguria, Puglia, Marche ed Emilia Romagna forniscono tutte specificazioni tecniche dei singoli parametri, e alcune hanno individuato anche quelli che hanno rilevanza urbanistica e che perciò possono incidere anche su volumi e superfici previsti nei piani regolatori. L'intesa stabilisce che il recepimento del regolamento edilizio tipo deve lasciare invariate le previsioni dei piani vigenti; impegno che è ribadito in tutti gli atti regionali. La Liguria e l'Emilia Romagna forniscono anche indicazioni sui tempi di applicazione delle definizioni. Ai Comuni liguri, per ogni parametro, è indicato se l'efficacia è immediata o no. In Emilia Romagna, ogni Comune è stato libero di scegliere tra riorganizzare completamente le norme in materia edilizia di propria competenza

adottando la struttura generale uniforme del regolamento proposta dalla Regione, oppure rinviare l'operazione all'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, adeguando provvisoriamente quelli in essere nelle parti difformi dalle nuove indicazioni.

### Gli assenti

All'appello mancano le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Bolzano e Trento (alle quali l'intesa concede di adottare il regolamento compatibilmente con i propri Statuti), ma anche Lombardia, Toscana, Umbria, Molise e Basilicata. La Lombardia ha già predisposto una bozza di regolamento con l'integrazione della normativa statale con le leggi e delle delibere regionali ed anche delle linee guida per la sua adozione. L'intesa del 2016 non prevede sanzioni né l'attivazione di un potere sostitutivo nei confronti delle Regioni ritardatarie, anche qualora continuassero a non recepire lo schema tipo. Naturalmente nelle Regioni inadempienti i Comuni non possono adeguare i regolamenti al modello regionale. I Comuni possono, però, «comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati» (articolo 2 dell'intesa). Il che lascia, in sostanza, liberi i Comuni delle Regioni ancora inadempienti di darsi una propria, autonoma, disciplina edilizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Le scelte



### ABRUZZO

#### Il terremoto allunga i tempi

La Regione ha recepito il regolamento edilizio tipo nella versione licenziata dalla Conferenza unificata, comprese le 42 definizioni dei parametri edilizi. La normativa statale sulle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia non è stata integrata con la normativa regionale. Per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, i 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi a quello tipo regionale scattano dalla cessazione dello stato di emergenza. *Delibera di Giunta 28 dicembre 2017, n. 850*



### CALABRIA

#### Testo-fotocopia

La Regione ha adottato lo schema di regolamento edilizio tipo pubblicando la fotocopia del testo approvato dalla conferenza unificata. L'allegato di quel testo contenente la ricognizione delle norme statali di riferimento non è stato integrato con le leggi e gli atti amministrativi della Regione. I Comuni che hanno già approvato i loro strumenti di pianificazione urbanistica devono recepire il regolamento tipo entro 180 giorni, per quelli che li stanno redigendo la scadenza coincide con il momento della loro approvazione. *Delibera di Giunta 21 dicembre 2017, n. 642*



### CAMPANIA

#### Le regole per il transitorio

La Regione non si è avvalsa della possibilità, offerta dall'intesa, di adeguare al proprio contesto le definizioni edilizie che possono avere un'incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici e di fornire indicazioni sulla loro interpretazione. I Comuni devono applicare il regolamento tipo entro 180 giorni dalla pubblicazione della delibera. Il nuovo regolamento non si applica agli interventi già dotati di titolo abilitativo alla costruzione. *Delibera di Giunta 23 maggio 2017, n. 287*



### EMILIA ROMAGNA

#### Comuni al bivio

Entro 180 giorni dall'approvazione della delibera regionale i Comuni possono scegliere se adeguare definitivamente i loro regolamenti allo schema tipo regionale oppure integrarli provvisoriamente in attesa di renderli coerenti con l'adozione dei nuovi strumenti urbanistici comunali. Lo stesso tempo è accordato ai Comuni per adeguare i regolamenti alle definizioni edilizie che l'intesa ha modificato. Le capacità edificatorie previste dai piani regolatori non devono cambiare a seguito dell'adeguamento. *Delibera di Giunta 28 giugno 2017, n. 922*



### LIGURIA

#### Mix statale e regionale

L'elenco delle disposizioni statali che incidono su usi e trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia è integrato con le leggi e le delibere regionali. Per facilitare l'applicazione e il recepimento delle nuove definizioni, per ognuna di esse sono fornite indicazioni tecniche ed è specificato se l'efficacia è immediata o differita al momento dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale. I procedimenti avviati prima dell'adeguamento sono conclusi sulla base della disciplina al momento in vigore. *Delibera di Giunta 14 aprile 2017, n. 316*



### MARCHE

#### Approvazione con legge

La Regione ha recepito con una legge l'intesa sul regolamento edilizio tipo. La normativa relativa ai parametri edilizi fornisce le indicazioni tecniche di dettaglio per l'applicazione uniforme delle definizioni che hanno un'incidenza sulle previsioni urbanistiche. Le norme regionali stabiliscono che ai procedimenti in itinere al momento dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applica la disciplina previgente. Nei Comuni colpiti dal terremoto, il termine per l'adeguamento dei regolamenti è allungato a cinque anni. *Pdl 178/2017 approvata il 24 aprile 2018*



### PIEMONTE

#### Vecchio e nuovo a confronto

Il regolamento tipo fornisce una dettagliata descrizione dei 42 parametri edilizi individuati dall'intesa. Spesso la descrizione è integrata con altre indicazioni e specifiche tecniche e con l'indicazione delle unità di misura da adottare per il loro dimensionamento. Per facilitare il confronto, per ogni voce è riportata la descrizione contenuta nel precedente regolamento regionale. La ricognizione delle disposizioni statali che hanno rilievo sulle attività edilizie è stata completata con l'indicazione della normativa regionale. *Delibera Consiglio 28 novembre 2017, n. 247-5856*



### PUGLIA

#### Direttive ai Comuni

La Regione ha disciplinato il recepimento con una legge e tre delibere di Giunta. Per ognuno dei quarantadue parametri edilizi è riportata una specificazione applicativa che aiuta ad interpretare le descrizioni sintetiche e individua i criteri di misurazione. Lo schema di regolamento tipo della conferenza unificata è integrato con la normativa regionale in materia di edilizia e con indicazioni operative ai Comuni. *Legge regionale 18 maggio 2017, n. 11; Delibere 11 aprile 2017, n. 55; 4 maggio 2017, n. 648; 21 dicembre 2017, n. 2250*



## LAZIO

### Filtro provinciale

I 180 giorni dall'approvazione del regolamento tipo regionale concessi ai Comuni per adeguare i propri regolamenti non valgono per i Comuni terremotati, che devono adeguarli dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

La Provincia di appartenenza o la Città metropolitana di Roma Capitale hanno sessanta giorni per esaminare gli schemi dei regolamenti edilizi dei Comuni o per proporre modifiche. Trascorso questo termine, opera il silenzio assenso.

*Delibere di Giunta 30 dicembre 2016, n. 839 e 19 maggio 2017, n. 243*



## VENETO

### Prg da non modificare

La delibera regionale non modifica le definizioni dei parametri edilizi approvati con l'intesa.

Il loro recepimento non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Le definizioni uniformi non si applicano ai procedimenti in corso alla data di approvazione del nuovo regolamento comunale, che deve avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione della delibera regionale.

Integrate le norme statali con quelle regionali.

*Delibera di Giunta del 22 novembre 2017, n. 1896*

Tutti i coworking

# LAVORO SÌ MA SENZA L'UFFICIO

di **Carlo Alberto Pratesi**

**A**ndare in ufficio non è mai stato un piacere, almeno non per tutti. E soprattutto non lo è per chi ha la sfortuna di abitare distante e deve passare parecchio tempo nel traffico, o sui mezzi, per andare al lavoro. Per qualcuno non è neanche detto che stare con i colleghi tutti i santi giorni sia il modo migliore per passare le giornate. L'alternativa c'è e si chiama smart-working, in pratica la possibilità di lavorare dove si vuole.

Una formula che da un anno anche le aziende italiane possono adottare (grazie alla legge n. 81/2017 sul «lavoro agile») e che di fatto è stata resa possibile dall'esplosione del wifi e di piattaforme come Skype, Google, Dropbox (e gli altri servizi cloud per archiviare i documenti): tutti strumenti che hanno reso possibile l'abbandono della carta, ossia la principale ragion d'essere degli uffici tradizionali, fatti soprattutto per contenere armadi dentro stanze chiuse.

Sulla scia dello smart-working sono nati spazi dedicati, i cosiddetti coworking, attrezzati per accogliere persone che non vogliono andare in ufficio - o l'ufficio non ce l'hanno (come i freelance o le startup) - e non possono (o non vogliono) lavorare da casa.

Per creare un coworking non serve molto: basta un open space ben arredato con tavoli e sedie di buon design, una zona comune attrezzata per cucinare qualcosa o rilassarsi giocando a calcio balilla o a pingpong, e qualche sala riunioni per parlare senza disturbare gli altri.

continua a pagina **5**



 **L'editoriale**

## Coworking, lavoro sì ma senza ufficio

di **Carlo Alberto Pratesi**

SEGUE DALLA PRIMA

**L**a lista dei coworking romani ormai è lunga, ce ne sono di tutti tipi e sparsi un po' ovunque.

I più noti sono quelli di Talent Garden (la startup italiana fondata da Davide Dattoli che ne ha aperti più di 20 in tutta Europa) situati nel palazzo delle Poste in Prati e dentro Cinecittà. Uno degli ultimi è Office Jam, che ha aperto da poco in zona Nomentana. A pochi passi dalla stazione Tiburtina c'è Cowo360 e a San Lorenzo The Hub, perfetto per chi lavora su progetti a impatto sociale. Mentre l'Alveare, a Centocelle, offre uno spazio di lavoro per mamme, papà e bebè. Più a nord, sulla Trionfale e immerso nel verde, c'è Maple con una vocazione per il design e l'innovazione. Per chi deve fare lavori per i quali non basta avere un accesso a internet, c'è l'amocose al Pigneto, con stampanti 3D e tutti gli strumenti necessari (non solo high-tech) per il fai da te. I prezzi per una singola postazione di lavoro in un coworking possono variare tra 150 e 300 euro/mese. La regola è sempre quella del «byod»: bring your own device (letteralmente portati il tuo computer, tablet o smartphone), per tutto il resto in genere basta il wifi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*I chiarimenti della circolare n. 9 delle Entrate sulle modifiche al meccanismo speciale*

# Split payment, perimetro esteso dalle p.a. a fondazioni ed enti

Pagine a cura  
DI FRANCO RICCA

**L'**estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti trova i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018, l'Agenzia ha fatto conoscere il proprio orientamento in merito alle modifiche apportate allo split payment dell'Iva dal dl n. 148/2017. Considerato che le nuove disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2018, l'Agenzia, come oramai consuetudine in situazioni analoghe, afferma anche questa volta che sono fatti salvi, sicché non sarà necessario procedere a regolarizzazione, e non saranno sanzionati i comportamenti difformi dalle indicazioni della circolare tenuti dai contribuenti anteriormente alla diffusione del documento di prassi, naturalmente a condizione che l'imposta sia stata comunque assolta.

Rivediamo il quadro della disciplina particolare alla luce dei chiarimenti dell'amministrazione, che riguardano soprattutto le novità sull'allargamento della platea dei soggetti interessati, ma toccano anche altri aspetti sui quali si registravano incertezze.

**L'estensione dell'area.** A seguito delle modifiche apportate all'art. 17-ter del dpr n. 633/72 dall'art. 3, comma 1, del predetto dl n. 148/2017, l'area di applicazione della particolare disciplina, che prevede, come è noto, che il cessionario/committente paga l'Iva direttamente all'erario anziché al fornitore, il quale deve comunque normalmente addebitarla in fattura, risulta composta dai seguenti soggetti, menzionati ai commi 1 e 1-bis dell'art. 17-ter:

1. amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009;

2. enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

3. fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

4. società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;

5. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui ai punti 2, 3, 4 e 6;

6. società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al punto 1 o da enti e società di cui ai punti 2, 3, 4 e 5;

7. società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Va ricordato che il comma 1-quinquies) dell'art. 17-ter, inserito dalla legge n. 96/2017 di conversione del dl n. 50/2017, esclude dallo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Nella circolare, l'Agenzia ha schematizzato le categorie soggettive che attualmente rientrano nel meccanismo speciale, raggruppate in base a quattro tipologie (si veda la tabella a fianco).

In merito all'estensione dell'area soggettiva operata dal dl n. 148/2017, che esplica effetto, come conferma la circolare, sulle operazioni la cui esigibilità dell'imposta si verifica dal 1° gennaio 2018 e per le quali la fattura è emessa da tale data, sono state fornite alcune importanti precisazioni.

L'esplicita menzione delle aziende speciali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona tra i destinatari, a decorrere dalla predetta data, della disciplina speciale, risolve i dubbi sorti precedentemente, allorché tali soggetti rientravano nel sistema dello split payment soltanto se ricompresi nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni ed erano, pertanto, destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. A parte tale particolare situazione, la circolare ribadisce comunque che l'ampliamento dell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti non influenza l'ambito di applicazione della fattura elettronica obbligatoria ai sensi della legge n. 244/2007, che resta circoscritto alle amministrazioni pubbliche individuate in base alle disposizioni di tale legge: le due discipline, split payment e fatturazione elettronica p.a., rimangono pertanto autonome.

Le precisazioni più rilevanti riguardano le fondazioni, che la nuova normativa attrae nel sistema dello split payment allorché «partecipate da amministrazioni pubbliche... per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%»; questa percentuale, puntualizza anzitutto l'Agenzia, è commisurata alla misura dell'apporto patrimoniale dei soggetti pubblici nel patrimonio di dotazione (e non anche nell'eventuale fondo di gestione).

Ciò premesso, la circolare osserva che le fondazioni a partecipazione pubblica comprendono una gamma variegata ed eterogenea di soggetti giuridici, le cui diversità possono manifestarsi anche sull'assetto patrimoniale, che può assumere una struttura aperta, a formazione progressiva, con la possibilità di partecipazione, con apporti di vario genere (denaro, beni, servizi ecc.), da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati che intendano contribuire economicamente al finanziamento dell'ente. Pertanto le forme di controllo e partecipazione delle fondazioni da parte di soggetti pubblici possono realizzarsi

non solo attraverso la classica partecipazione al fondo di dotazione, che potrebbe, in alcuni casi, anche non essere previsto dallo statuto, ma anche attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa ovvero con un'attività di vigilanza penetrante che si esprime con poteri insindacabili sull'organizzazione o sul funzionamento o sulla provvista degli organi della fondazione di un soggetto pubblico. Per queste considerazioni, nonostante la lettera della norma faccia esclusivo riferimento alla percentuale di partecipazione al fondo di dotazione, l'Agenzia ritiene, sulla base di un'interpretazione coerente con lo spirito e la ratio della disciplina in esame, che anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa rientrino nel sistema dello split payment. È il caso, per esempio, delle fondazioni degli ordini professionali, che oltretutto, secondo l'Anac, sono organismi di diritto pubblico rientranti nella gamma degli enti pubblici non economici e, quindi, soggetti alla disciplina dei contratti pubblici di cui al dlgs n. 50/2016.

Per quanto riguarda i soggetti indicati sopra al punto 4, la norma, menzionando «le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente



dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri», fa riferimento soltanto al c.d. «controllo di fatto». Tuttavia, chiarisce la circolare, ragioni di ordine logico-sistematico portano a estendere il riferimento anche al c.d. «controllo di diritto» di cui al punto 1 dell'art. 2359 c.c. In questi termini, peraltro, risulta redatto il relativo elenco delle società in questione, pubblicato dal Dpf il 19 dicembre 2017.

**Società fiduciarie.** La circolare n. 9/2018 si occupa delle operazioni effettuate nei confronti delle società fiduciarie, che sono solo formalmente proprietarie dei titoli di cui sono intestatarie. Considerato che l'effettivo titolare delle quote è il cliente fiduciante, l'Agenzia esprime l'avviso che la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina dello split payment debba effettuarsi con riferimento alla natura del soggetto a cui le quote stesse debbono essere ricondotte, a nulla rilevando l'intestazione formale. Sempre al soggetto fiduciante, inoltre, deve essere riferita la verifica dei requisiti in termini di controllo e di partecipazione di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter.

—© Riproduzione riservata—

## I soggetti coinvolti

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Pubbliche amministrazioni</b><br/>(art. 17-ter, comma 1, del dpr. 26 ottobre 1972, n. 633)</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001</li> <li>• soggetti indicati a fini statistici dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e le autorità indipendenti</li> <li>• amministrazioni autonome annoverate dall'art. 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007</li> </ul>  |
| <p><b>Enti</b><br/>(art. 17-ter, comma 1-bis, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a)</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali</li> <li>• le aziende speciali</li> <li>• le aziende pubbliche di servizi alla persona</li> </ul>  |
| <p><b>Fondazioni</b><br/>(art. 17-ter, comma 1-bis, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, lett. b)</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici</li> </ul>   |
| <p><b>Società</b><br/>(art. 17-ter, comma 1-bis, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a), b), c), d)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri</li> <li>• società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment</li> <li>• società partecipate per una percentuale non inferiore al 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment</li> <li>• società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana e identificate ai fini Iva</li> </ul> |

LE MATRICOLE RECUPERANO I LIVELLI 2008

# L'università batte la crisi con la carica dei 300mila

di **Marzio Bartoloni**  
e **Eugenio Bruno**

L'università italiana sta per mettersi la crisi alle spalle. Almeno quella delle matricole. La conferma giunge dai dati definitivi sulle ultime immatricolazioni che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. E che riportano il nostro Paese molto vicino alla barriera "critica" delle 300mila unità. Una soglia da cui si era allontanato dieci anni fa.

L'effetto no tax area per le borse di studio, che è stata introdotta dalla manovra 2017

ma ha dispiegato i suoi effetti a partire da quest'anno, c'è stato dunque. Anche se in misura inferiore alle attese visto che le prime stime parlavano di un aumento degli iscritti intorno al 5 per cento. In realtà il dato finale si è assestato sul +2,4 per cento. Nel complesso sono 290.131 gli studenti che nel 2017/2018 hanno scelto di iscriversi a un corso universitario. Per trovare un livello simile bisogna tornare indietro al 2008/2009.

L'altra buona notizia è che risultano in aumento anche gli immatricolati freschi di diplo-



ma superiore. Dei 7mila ingressi in più oltre 2mila hanno un'età non superiore ai 19 anni (+1,2% rispetto all'anno prima). La stessa crescita ha interessato il numero totale delle nuove carriere (490 mila). Chi si è iscritto per la prima volta nell'88% dei casi ha scelto un corso di studi I livello (laurea triennale) e il 12% un corso a ciclo unico; chi aveva già un'esperienza universitaria alle spalle ha optato, per il 61%, per una laurea magistrale. La parte restante si è divisa tra triennale (32%) e ciclo unico (7%).

Continua > pagina 9



# L'università archivia la crisi

## Matricole in crescita del 2,4%, male solo il Centro - Il nodo lauree in inglese

di **Marzio Bartoloni**  
e **Eugenio Bruno**

► Continua da pagina 1

**L'**aumento delle matricole ha interessato quasi tutto lo Stivale. Fatta eccezione per le regioni centrali che hanno perso più di mille iscritti (-1,8%). L'ascesa più sensibile si è verificata al Nord-Est che è passato da 55.499 a 59.294 immatricolati (+ 6,8%). A Seguire il Mezzogiorno (+3,5%), il Nord-Ovest (+2,6%), e le Isole (+0,3%).

Anche quest'anno le aule universitarie saranno affollate soprattutto di donne. Che si confermano maggioranza, sia che si tratti di una prima immatricolazione (55% contro il 45% di uomini) sia che riguardi una carriera successiva, dove il rapporto diventa di 54 a 46. Sempre a favore della componente femminile, che continua però a trovare meno attraenti le materie scientifiche: le quote rosa qui si fermano al 38% contro il 68% dell'area sanitaria e addirittura al 76% di quella umanistica. Sempre a proposito di scelte, gli ambiti più gettonati dai neoiscritti nel loro complesso risultano quello scientifico (35,6%) e il sociale (34,2%). Preferenze che si ribaltano se si passano ad analizzare le carriere successive.

Fin qui i dati del Miur. Che risultano ancora più importanti in un Paese che fatica ad abbandonare il penultimo posto in Europa per i laureati nella fascia d'età 30-34 anni. Iscrivere, senza magari abbandonare dopo il primo anno, è il primo passo

per cominciare a risalire la china e avvicinarci ai nostri competitor diretti (Germania, Francia, Regno Unito).

Un aiuto ulteriore potrebbe arrivare da una definizione più puntuale della sorte che toccherà alle lauree in lingua inglese. Che piacciono sempre più agli studenti, come dimostrano le ultime rilevazioni disponibili: nel 2016/17 le hanno scelte oltre 16mila allievi tra magistrali (12.852), triennali (2.749) e a ciclo unico (698). Una volta che saranno noti anche i dati del 2017/18 potrà valutarsi meglio l'impatto dei paletti imposti nei mesi scorsi dal Consiglio

di Stato. Nell'accogliere il ricorso contro il Politecnico di Milano, i giudici di Palazzo Spada hanno di fatto vietato l'istituzione di corsi erogati integralmente in inglese se lo stesso ateneo non prevede la medesima offerta anche in italiano.

I rettori sono ancora in attesa di un'indicazione per uscire dal *cul de sac*. E che il tema sia cruciale per l'offerta universitaria lo confermano anche i vertici delle nostre accademie. In un recente rapporto sull'internazionalizzazione della formazione superiore, curato dal rettore di Pavia Fabio Ruggè, viene sottolineato il ruolo cruciale dei corsi in lingua inglese. Tant'è che vengono definiti uno «strumento principe per l'internazionalizzazione».


Sul punto lo studio evidenzia due lacune da colmare: la «bassa percentuale di studenti internazionali rispetto a quelli italiani» e «l'inesistenza di un sistema di verifica delle capacità linguistiche dei docenti» anche per modernizzare la didattica. Da qui la proposta della Crui di istituire un sistema di accreditamento volontario attraverso un'Agenzia ad hoc.

Tale richiesta finirà sul tavolo del nuovo governo insieme alla richiesta del Cui di una manutenzione delle classi dei corsi di studio «cercando di inserire elementi che favoriscano la creazione di percorsi internazionali». Senza misure spot però, è la raccomandazione del Consiglio universitario nazionale, ma con un intervento organico.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Dieci anni a confronto

**LE MATRICOLE**  
Immatricolazioni periodo 2008-18\*  
— Totale immatricolati  
— Immatricolati di età uguale o inferiore a 19 anni



**LA RIPARTIZIONE**  
Var % iscritti per macroregione rispetto al 2016/17



Note: (\*) Dati provvisori

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Servizio Statistico

INTERVENTO

# Bollino Ue sui corsi in lingua straniera

di **Hugo Bowles**

**I**l mese di maggio è il periodo in cui gli studenti cominciano a prendere decisioni concrete in merito alla materia di studio della prima laurea o degli studi post-laurea. Una delle domande principali che gli studenti di Economia si pongono è se valga la pena iscriversi a un corso di laurea in lingua inglese, dove la scelta sta diventando sempre più ampia.

A prima vista, i vantaggi culturali di una scelta del genere sono evidenti. L'uso dell'inglese come lingua "franca" in un ambiente universitario internazionale risulta estremamente gratificante per chi lo parla. I numerosi docenti universitari italiani che hanno studiato o lavorato all'estero in università anglofone si trovano a proprio agio in un ambiente internazionale e non hanno alcuna difficoltà a tenere lezioni di inglese nella propria area di competenza. Allo stesso modo, il successo del programma Erasmus ha fatto sì che molti studenti europei di Economia inizino i loro studi post-laurea in Italia avendo già portato a termine uno o più moduli di studio internazionale in inglese. Tutti sembrano godere dell'atmosfera più rilassata e transnazionale di questi corsi, in cui le relazioni tra docenti e studenti risultano livellate per il fatto che tutti stanno parlando in una seconda lingua.

Ora che i corsi di laurea in lingua inglese si stanno moltiplicando in tutta Europa, l'attenzione dei ricercatori e dei responsabili delle politiche universitarie europee si sta rivolgendo verso le aree in cui i corsi hanno bisogno di migliorarsi. Tra queste vi è la questione cruciale dell'apprendimento disciplinare. Una conoscenza linguistica corri-

spondente al livello europeo B2 è considerata il livello minimo indispensabile per seguire un corso di laurea in lingua inglese. Tuttavia molti si interrogano sulla qualità dell'interazione in lingua inglese quando docente e studente hanno bisogno di entrare nel merito di questioni sottili e dettagliate nella seconda lingua. Rimane il dubbio che l'inevitabile semplificazione linguistica della lingua "franca" porti a un impoverimento a livello concettuale.

La seconda questione è come sfruttare a livello programmatico l'interessante mix di lingua e cultura generato dall'ambiente internazionale, magari adottando una politica multilingue e incoraggiando gli studenti ad apprendere la lingua del Paese ospitante come parte integrante del loro corso di studio. Una delle caratteristiche più attraenti dei corsi di laurea in Italia è proprio la lingua e la cultura alle quali gli studenti internazionali si trovano esposti. Eppure molti di loro lasciano l'Italia con un master in Economia senza aver imparato l'italiano.

Di questi temi - l'inglese lingua franca e le politiche linguistiche universitarie - si parlerà il venerdì 25 maggio in un simposio su English Medium Instruction alla Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'attenzione sarà rivolta soprattutto all'Europa. Prima o poi, è probabile che l'Europa stabilirà dei criteri standardizzati per il controllo della qualità dell'insegnamento e delle politiche linguistiche nei corsi di laurea in inglese e che le università saranno tenute a rispettarli per ottenere il "bollino di qualità" necessario. Si augura che ricercatori e responsabili delle politiche universitarie italiane siano attrezzati per comprendere e affrontare la sfida linguistica e pedagogica che li attende.

*L'autore è professore associato di lingua inglese all'Università di Roma Tor Vergata*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Parlamento, la fabbrica delle leggi mancate

**Marco Panara**

**N**on hanno perso tempo. Con l'entusiasmo dei neofiti i 950 parlamentari che abbiamo eletto il 4 marzo scorso hanno dato una partenza sprint a questa XVIII Legislatura che invece a Palazzo Chigi non riesce ancora a decollare. A due mesi dall'insediamento hanno già depositato 841 disegni di legge (527 alla Ca-

mera e 314 al Senato), forse non sapendo - d'altra parte il 60 per cento di loro non aveva mai messo piede a Montecitorio o a Palazzo Madama - che nella legislatura appena finita sui 7.434 disegni di legge presentati da onorevoli e senatori solo 77 sono finiti sulla Gazzetta Ufficiale. L'1 per cento di quelli presentati e meno di un quinto delle 400 leggi varate.

segue a pagina 8



# Il Parlamento, la fabbrica delle leggi perdute su 100 proposte discusse solo una vede la luce

UN "LEGGIFICIO" A BASSISSIMA PRODUTTIVITÀ: TRA COMMISSIONI, DOPPIE LETTURE, IL CONCERTO TRA PIÙ MINISTERI, IL VARO DI NUOVE NORME È UN ITER INFINITO. E POI C'È L'ULTIMO SCOGLIO: I DECRETI ATTUATIVI DOVEVANO ESSERE UNA SCORCIATOIA CHE PERÒ NON HA FUNZIONATO

**Marco Panara**

*segue dalla prima*

**L**e altre 323 sono di iniziative del governo (salvo cinque di iniziativa mista o regionale). Quindi pochissime speranze che quei disegni di legge presentati con ingenuo entusiasmo possano mai superare lo stadio delle buone intenzioni. O forse l'ingenuità non c'entra, è più probabile che i parlamentari, vecchi o neofiti che siano, abbiano semplicemente adottato la teoria ormai consolidata secondo la quale ciò che conta non è la sostanza ma lo storytelling, non è importante che le cose avvengano, basta dire che sono avvenute.

È lo stile politico del tempo. «Una deviazione che rende il potere politico un esercizio di narrazioni più o meno seduttive e sempre meno un'azione capace di produrre effetti incisivi e reali. Quasi che bastasse 'narrare' una decisione per renderla concreta», come scrive nel suo *Il mestiere del potere* (Laterza) il principe dei lobbisti Alberto Cattaneo.

In realtà nel labirintico sistema italiano anche una legge approvata dal Parlamento è poco più che un annuncio, perché il suo cammino per arrivare a diventare 'realtà' è ancora lungo e pieno di insidie. Il primo problema è rappresentato dal fatto che più o meno soltanto una legge su due è "autoapplicativa", ovvero non ha bisogno di provvedimenti ulteriori per diventare 'reale'. La media è di 8 provvedimenti attuativi per ogni disposizione legislativa, un numero stupefacente, anche se in calo rispetto ai 13,6 di inizio legislatura.

## Dettagli e tecnicismi

C'è una ragione legittima a questo proliferare, ed è che molti argomenti richiedono un dettaglio e un tecnicismo che non trovano nella legge lo strumento adatto. Ma c'è anche una perversione, ed è che i provvedimenti di attuazione non finiscono mai. I tre governi della passata legislatura (Letta, Renzi e Gentiloni), che ne avevano ereditati 889 dai governi precedenti, nonostante gli sforzi di questi anni ne lasciano in eredità ben 753, dei quali 58 risalgono addirittura al governo Monti e 41 al governo Letta. Archeologia.

Andando a vedere tra i provvedimenti mancanti di cosa si tratta, e cogliendo fior da fiore, si scopre che ne mancano 2 su sei di una legge del 2014 sull'emergenza abitativa, che quindi o emergenza non era o emergenza è rimasta; 7 su 31 dello Sblocca Italia del 2014; 1 su 4 delle Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, che evidentemente così urgenti non erano; 1 su due delle Disposizioni in materia fallimentare del 2015 (e qui si vede il lavoro intenso delle lobby); 20 su 30 del Nuovo codice dei contratti pubblici del 2016 (qui invece si capisce perché le opere pubbliche siano al palo); 3 su 3 dell'Integrazione del Codice per l'amministrazione digitale (ottimo risultato della resistenza degli apparati pubblici). La lista potrebbe continuare.

Non è più necessario ricorrere al classico "fatta la legge trovato l'inganno". Non ce n'è bisogno, la legge si ferma, si insabbia, si adatta. Le leggi prevedono dei termini per l'attuazione, ma non sono perentori e quindi di fatto irrilevanti. E le ragioni per le quali i tempi si allungano sono numerose.

La prima è, talvolta la complessità dell'argomento (come nel caso dell'Ape Sociale e dell'Ape Volontaria). La seconda è la bassa qualità delle leggi stesse, più o meno volutamente ambigue, incomplete, frotto-

lose: "Se le norme fossero più chiare e più complete le cose andrebbero diversamente - dice un funzionario di esperienza - il Parlamento lavora troppo in fretta, non c'è il tempo di approfondire, di studiare a fondo le implicazioni dei provvedimenti". E quindi il lavoro degli applicatori è più difficile. Ma qui finiscono le ragioni lineari ed entriamo nel labirinto, là dove il "potere della forma" entra in azione.

Il primo angolo è il famoso e famigerato "concerto": i vari ministri e ministeri vogliono avere voce in capitolo quindi non è solo un'amministrazione ad occuparsene ma due o tre, spesso non in sintonia tra loro, e le lentezze si moltiplicano.

Poi ci sono il confronto con il Consiglio di Stato, che esamina i provvedimenti e fa le sue osservazioni, per cui il provvedimento viene rivisto e inviato di nuovo al Consiglio di Stato. E i mesi passano. Poi c'è l'Anac, alla quale molte amministrazioni si rivolgono in via preventiva per tutelarsi; c'è il concerto Stato-Regioni, con il Veneto per esempio che impugna tutto.

## Valutazioni del momento

E, naturalmente, c'è la politica. Che in base alle valutazioni del momento a volte decide di frenare, rinviare, cancellare come, per fare un esempio importante, nel caso della Riforma del Catasto che era prevista dalla Delega Fiscale e che il primo ministro Renzi ha voluto bloccare.

Ma il problema non è solo il tempo, perché i mesi non passano invano. Questo interregno è il secondo tempo degli interessi, che si sono dati un gran



1



2

**Raffaele Cantone** (1) presidente dell'Anac  
**Alessandro Pajno** (2) presidente del Consiglio di Stato

daffare nella fase di scrittura della norma e che dopo l'intervallo tornano in campo più agguerriti che mai. Cambiano i luoghi, lasciate le anticamere del Parlamento si spostano in quelle dei ministeri, ma la partita è la stessa. Ed è spesso più grossa di quella che si svolgerà dopo in quelle stesse stanze per avere autorizzazioni, permessi, appalti. Nella fase che precede l'attuazione a muoversi sono soprattutto le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti. Dopo l'attuazione il loro posto nelle anticamere sarà preso dalle singole imprese che saranno l'una contro l'altra armate.

Ma la lobby delle lobby non è nelle anticamere, è dentro i gabinetti e gli uffici legislativi dei ministeri, nelle direzioni generali delle amministrazioni. È in quelle stanze il potere vero di fermare, accelerare, trasformare. Nell'interesse generale a volte, subendo la pressione di gruppi di interesse in alcuni casi, sempre nell'interesse di tutelare il potere dell'amministrazione e dei suoi mandarini. Un interesse protetto dalla complessità delle norme, dei regolamenti e delle procedure, che diventa un potere dominante

quando la politica è instabile o è tecnicamente debole.

È accaduto alla nascita della Seconda Repubblica, quando le aule del Parlamento e le sale dei Ministeri furono riempite dai nuovi arrivati di Forza Italia e della Lega, pochi dei quali avevano esperienza amministrativa, parlamentare o governativa. I mandarini e la burocrazia si esero a tutori dello Stato e di fatto lo occuparono, conquistando ancora più potere di quanto non ne avessero prima. Una storia che, forse, rivedremo.

**Il monitoraggio**

I governi della passata legislatura hanno fatto uno sforzo per domare "l'idra". A Palazzo Chigi, l'Ufficio per il programma di governo si è dotato di un sistema di monitoraggio per tenere sotto controllo i termini per il varo dei provvedimenti, sono state esercitate pressioni sistematiche sulle amministrazioni ritardatarie o latitanti, nel Documento di Economia e Finanza è stato inserito un apposito cronoprogramma. È stato costruito un metodo di lavoro. Il problema, non risolto, è farlo rispettare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**527**


**CAMERA**

Dall'avvio della legislatura, poco più di due mesi fa, sono stati già depositati alla Camera 527 Disegni di legge: 514 per iniziativa dei nuovi deputati, 2 del governo e 14 leggi di iniziativa popolare. Si tratta perlopiù di progetti di legge già presentati nella passata legislatura e quindi decaduti con lo scioglimento delle Camere

**314**

**SENATO**

A Palazzo Madama sono già in attesa di calendarizzazione 314 nuovi provvedimenti legislativi. Di questi 309 sono iniziativa di senatori, uno è del governo e gli ultimi quattro sono di iniziativa popolare. Nessun ddl è ancora arrivato dagli altri due soggetti preposti alla presentazione di leggi: le Regioni e il Cnel



**[ IL CASO ]**

## Nelle segrete stanze dove si esercita il vero potere: quello degli apparati

«Nella distanza che separa il decidere dal fare esistono vari momenti e vari attori che esercitano il loro ruolo. Tra questi l'alta burocrazia, custode della forma giuridica delle leggi; e anche il lavoro delle lobby, a difesa di interessi particolari. È la democrazia». Il lobbista inizia il suo lavoro nelle anticamere dei gabinetti e degli uffici legislativi che preparano i disegni di legge di iniziativa del governo. Si trasferisce in quelle delle commissioni parlamentari dove «si procede a cambiare le 'virgole' dei provvedimenti di fatto depotenziandoli, cambiandoli, rendendoli talmente interpretabili da diventare poco efficaci». Approvata la legge, torna nei ministeri

perché la volontà del legislatore non è incisa nel marmo, è argilla che prenderà la sua vera forma nelle mani dei burocrati. Del lungo percorso della produzione normativa i lobbisti sono gli invisibili protagonisti. Un pezzo un po' opaco (ma non più di altri) dell'ingranaggio complicato della democrazia. Anzi del potere in qualsiasi forma, poiché i lobbisti sussurrano anche agli orecchi dei dittatori e dei tiranni. Il loro osservatorio è privilegiato, perché il potere lo conoscono da vicino, lo influenzano, a volte lo manipolano. Alberto Cattaneo, fondatore della Cattaneo Zanetto & Co, nel suo *Il mestiere del potere*

racconta quel mondo e cosa si vede nelle segrete stanze da quella distanza così ravvicinata. Si vede «quanto apparente possa essere il potere dei ministri (o dei parlamentari) rispetto a quello che esercitano i loro apparati burocratici». Si vede come «il politico, una volta impostata la ratio di una norma, tende ad affidarsi ai suoi apparati tecnici. È disattento a come viene scritta una legge e a quali conseguenze ha la forma sulla sostanza». Si vede che «se il potere è debole la sua cifra risiede sempre più nella rappresentazione. Ma «la narrazione crea aspettative che nessuno riesce a soddisfare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**[ NORME E GRANDI OPERE ]**

## Quattro strettoie bloccano 80 miliardi

Alla crescita dell'economia e dell'occupazione in Italia mancano gli investimenti pubblici. Il paradosso è che le risorse ci sono ma le gare non partono, i cantieri non si aprono, le infrastrutture si deteriorano. Le ragioni del blocco - emerse mercoledì scorso nel workshop organizzato da Assonime al quale hanno partecipato i maggiori esperti, tra cui il capo di Gabinetto del Mef Roberto Garofoli e il presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno - sono quattro. La prima, non in ordine di importanza ma seguendo il processo decisionale, è il processo legislativo, troppe leggi, scritte male, applicate con lentezza e non necessariamente meglio. La seconda è la Pubblica Amministrazione, paralizzata da procedure sempre più dettagliate e soffocanti e

dalla fuga dalle decisioni scattata da quando è stata introdotta la responsabilità personale dei funzionari. Pesa anche lo smantellamento cominciato trent'anni fa delle competenze tecniche. La terza ragione è il comportamento opportunistico delle imprese che spesso ricorrono contro i bandi delle gare d'appalto ancora prima di conoscerne l'esito. Il quarto è la giustizia amministrativa e contabile. L'incidenza diretta dei ricorsi a Tar e Consiglio di Stato sull'avvio dei cantieri non risulta essere



Qui sopra, una seduta del **Consiglio di Stato** che decide in ultima istanza dei ricorsi contro leggi, normative e anche gare pubbliche

determinante: le gare oggetto di ricorso sono circa il 3% del totale, percentuale che cresce per le gare di maggior valore, mentre le sospensive riguardano circa un terzo dei ricorsi, quindi meno dell'1% delle gare. L'effetto più rilevante è indiretto, perché le amministrazioni tendono ad autosospendersi in attesa di un giudizio definitivo. La magistratura contabile accentua la propensione a non decidere di funzionari e dirigenti, bloccati dal timore di procedimenti e dalla responsabilità personale per gli atti. A tutto ciò si aggiunge la sindrome Nimby: il modo più facile di creare consenso sembra essere diventato costruire e alimentare il rifiuto popolare delle opere pubbliche, di qualunque natura esse siano. Il risultato di tutto ciò è che oltre 80 miliardi sono fermi e l'Italia rinuncia a mezzo punto di Pil di crescita l'anno e a oltre centomila posti di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA